

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- VISTA** la legge regionale 12/05/2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III, disciplina il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - IED);
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017 n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 09/07/2015, n. 114” che, con l’art. 16, comma 2, ha introdotto l’art. 27-bis al T.U.A. riguardante il “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” (di seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e, in particolare il punto 5 (Presentazione della relazione di riferimento) della medesima nota, nel quale il Ministero chiarisce che “... in applicazione dell’art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’autorità competente con tempi indipendenti...”;
- VISTA** la nota prot. n. 0012422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” ed in particolare alle considerazioni contenute nel punto 12. Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento e per la gestione della pollina negli impianti di allevamento intensivo;
- VISTO** il decreto MATTM del 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116”;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 concernente "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46” e in particolare il paragrafo 12 della predetta nota, contenete “Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento”;
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l’Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l’attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sul-le modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”;
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs.

04/03/2014, n. 46”;

- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”, con particolare riguardo al punto 4. (Fasi successive alla cessazione definitiva dell’attività), in cui vengono identificate tali fasi e, in particolare, le azioni di cui alla lett. b) (ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento) del predetto punto;
- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.”
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** l’art. 2 del D.A. 176/GAB come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:  
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
  - b) per le altre aree:  
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTO** l’art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che “[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]” e che tali autorizzazioni possono anche prevedere “[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.”;
- VISTA** la Legge della Regione Puglia n. 23 del 16/04/2015 che fissa per le aziende concentrazioni limite per le emissioni diffuse di sostanze odorigene pari a 300 ouE/m<sup>3</sup>;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la Legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- VISTO** il D. Lgs. 04/09/2002 n. 262 relativo all’attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
- VISTO** il D. Lgs. 26/06/2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 27 del 15/05/1986 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e

di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

- VISTO** l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11/03/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come modificato in ultimo dall’art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018, che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all’art. 91 della legge regionale 07.05.2015 n. 9, come modificato dall’art. 44 della legge regionale 17.03.2016 n. 3, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21/07/2015 n.189;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTA** la nota D.R.A. prot. n. 605/GAB del 13/02/2019, con la quale, in relazione alla nuova disciplina di valutazione di impatto ambientale e del relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. n. 104/2017, sono state dettate “Disposizioni concernenti le attività di Competenza della Commissione Tecnica Specialistica”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all’espletamento della verifica di ottemperanza di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTA** l’istanza del 26/03/2013 (prot. ARTA n. 15204 del 26/03/2013), perfezionata il 12/09/2014 di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l’esercizio nell’installazione IPPC denominata “Azienda Agricola Nigro S.r.l.” dell’attività di cui al punto 6.6 dell’allegato I D.Lgs. 59/2005 (oggi punto 6.6 lett. a) dell’Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006);

**VISTA** l'istanza del 15/02/2019 (prot. D.R.A. n. 15855 del 08/03/2019) di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., unificata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., presentata dal Sig. Antonino Amore, nella qualità di Gestore (di seguito Proponente/Gestore) dell'installazione IPPC denominata "Azienda Agricola Nigro S.r.l.", tendente ad ottenere il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, per la modifica sostanziale (ampliamento) dell' "Allevamento di pollastre in C/da Nacalino nel Comune di Modica (RG)".

**VISTA** la documentazione tecnica allegata all'istanza:

- Studio di impatto ambientale;
- Relazione Tecnica AIA;
- Sintesi non tecnica;
- Tav. 1 – Stralcio IGM – Stralcio Piano Paesaggistico – Stralcio Catastale;
- Tav. 2 – Planimetria dell'azienda;
- Tav. 3 – Sistema di raccolta acque di prima pioggia;
- Tav. 4 – Piante Capannoni;
- Licenza attingimento pozzo anno 2018;
- Contratto ritiro pollina;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Relazione geologica;

Schede AIA:

- Scheda A: Informazioni generali;
- Scheda B: Capacità produttiva;
- Scheda C: Materie prime;
- Scheda D: Emissioni;
- Scheda E: Sistemi di contenimento;
- Scheda F: Energia;
- Scheda G: Scheda riassuntiva;

Rapporti monitoraggio odori anno 2015;

Computo metrico;

**VISTA** la nota dell'Area 2 del D.R.A. prot. n. 20086 del 26/03/2019 con cui veniva comunicato alla società Azienda Agricola Nigro S.r.l. che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviato il 18 novembre 2014, a seguito dell'istanza del 26/03/2013 (prot. ARTA n. 15204 del 26/03/2013), perfezionata il 12/09/2014, sarebbe stato incardinato nel procedimento di PAUR;

**VISTA** la nota del Servizio 1 del D.R.A., prot. n. 29125 del 03/05/2019 con la quale è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvenuta pubblicazione in data 03/05/2019, sul portale ambientale SI-VVI (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>), dell'avviso redatto dalla Azienda Agricola Nigro S.r.l. ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., e dei relativi allegati progettuali;

**VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale unificata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), fatti salvi gli oneri già versati nel 2014 per il rilascio dell'AIA;

**VISTO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) della Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali (di seguito C.T.S.) n. 44/2019 del 13/11/2019;

**VISTO** il verbale della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con nota prot. DRA n. prot. n. 78177 del 29/11/2019, e tenutasi in data 13/12/2019 in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n.241/1990;

**VISTA** la seguente documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota acquisita al protocollo di D.R.A. al n. 302 del 07/01/ 2020 in riscontro a quanto richiesto nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) e nel corso della conferenza dei servizi del 13/12/2019:

- Relazione di riscontro a quanto richiesto nel Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) e nel corso della conferenza dei servizi del 13/12/2019;
- Tav. 2-bis – Planimetria dell’azienda;
- Tav. 3-bis - Planimetria del lotto con ubicazione delle piazzole di servizio;
- Tav. 4 – Piante capannoni;
- Tav. 5 - Stralcio planimetrico foglio di Mappa 151 di Modica;
- Tav. 6 - Planimetria locale deposito – Mappa catastale;
- Tav. 7 - Planimetria del lotto con ubicazione delle cuffie antipolvere;
- Piano di Monitoraggio e Controllo – Rev.;
- Integrazione computo metrico e oneri istruttori;
- Rinnovo licenza di attingimento anno 2019 e 2020;

**VISTO** il verbale della seconda Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 19 e 19 bis della L.R. 7/2019, convocata con nota prot. D.R.A. n. 64212 del 03/11/2020 e tenutasi in data 19/11/2020;

**VISTI** i pareri di seguito riportati acquisiti nel corso del procedimento di PAUR:

- parere reso con nota prot. n. 5553 del 15/10/2019 (prot. DRA n. 69648 del 22/10/2019), con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha reiterato il N.O. prot. n. 398/2018;
- parere ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 reso dal Sindaco del Comune di Modica con nota prot. n. 51346 del 19/11/2020 (prot. D.R.A. n. 68201 del 19/11/2020);
- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 30855 del 18 novembre 2020 (prot. D.R.A. n. 67865 del 18/11/2020) dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e riconfermato in sede di seconda Conferenza di Servizi del 19/11/2020;
- parere sulle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006. reso dalla Struttura Territoriale dell’Ambiente di SR/RG di questo Dipartimento con nota prot. D.R.A. n. 68006 del 18/11/2020;
- parere favorevole dell’ASP di Ragusa reso con nota prot. 1549/IAV del 18/11/2020 (prot. D.R.A. n. 67759 del 18/11/2020) confermato nella conferenza di servizi del 19/11/2020;

**PRESO ATTO** che ARPA Sicilia con nota prot. n. 69514 del 19/11/2020 (prot. D.R.A. n. 68215 del 19/11/2020) ha comunicato che relativamente a Piano di Monitoraggio e Controllo “si riserva di far pervenire il parere di competenza sulla stesura del documento finale che verrà redatto dalla Ditta prima dell’emissione finale del decreto di PAUR, all’interno del quale dovranno trovare riscontro le prescrizioni date da altri Enti e da codesta A.C. che avranno refluenze sullo stesso”;

**PRESO ATTO** che con pec 28/05/2019 (prot. DRA 36650 del 29/05/2020) il proponente, in riferimento alla comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa del 14/05/2019, ha evidenziato che l’azienda, per lo stato di fatto, dispone già del Certificato di Prevenzione Incendi protocollo n. 4463 del 14/11/2017 riguardante il gruppo elettrogeno individuato alla classe 49.1/A, e per il serbatoio di GPL classe 4.3/A, e ha comunicato che “l’ampliamento dell’azienda avicola consistente in n. 2 capannoni, nonostante comporterà un incremento dei capi allevabili e quindi dei consumi energetici, attualmente, non si riscontra la necessità di installare gruppi elettrogeni e serbatoi GPL aggiuntivi, per tale motivo il Certificato di Prevenzione Incendi in possesso si ritiene soddisfacente per il prosieguo dell’attività”;

**ACQUISITO** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 354/2020 della Commissione Tecnica Specialistica reso durante la seduta plenaria del 29/10/2020 della procedura unificata di VIA ed AIA recante “parere favorevole riguardo (i) alla compatibilità ambientale del progetto “Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Nicalino, Modica” (ii) ed alla relativa Autorizzazione Integrata Ambientale”;

**VISTA** la nota assunta al protocollo del D.R.A. al n. 1982 del 14/01/2021 con cui il proponente ha trasmesso la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 70065 del 27/11/2020 con la quale il Proponente/Gestore ha riscontrato quanto richiesto dal Servizio 1 a conclusione della conferenza di servizi del 19/11/2020 e ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento

di Valutazione di impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006 unificata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006:

- copia dell'avvenuto versamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale;
- copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale composizione societaria;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2006 e ss.mm.ii., e di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 16/08/2013 attestante la composizione del proprio nucleo familiare;
- dichiarazione di non coniugio, di cui al PATC 2020/2022 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, attestante che "a carico della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del più volte citato D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e, all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo".

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente trasmessa dal proponente via pec il 10/02/2021 (prot. DRA n. 7921 del 10/02/2021);

**CONSIDERATO** che sono state richieste le informazioni antimafia alla Banca Dati della Prefettura di Palermo con nota del Ministero dell'Interno PR\_RGUTG\_Ingresso\_0055670\_20201127 del 27 novembre 2020 e che in data 27 novembre 2020 è stata rilasciata la comunicazione antimafia recante "che a carico della suindicata Azienda Agricola Nigro S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del più volte citato D.Lgs. 159/2011";

**VISTA** la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76 prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, con bollettino postale del 24/11/2020;

**CONSIDERATO** che sono stati ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 36 della l.r. n. 1/2019 in materia di spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;

**RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, unificato con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-bis e seg. del predetto D. Lgs. 152/2006;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A TERMINE** delle vigenti disposizioni,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Si esprime, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **giudizio compatibilità ambientale positivo, alle condizioni ambientali** fissate al successivo art. 3, per il progetto di "Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Nicalino, Modica", e si rilascia, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 4, dell'installazione IPPC denominata "Allevamento avicolo c.da Nicalino sito nel Comune di Modica" per la categoria di attività IPPC 6.6 a) (Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti), di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. proponente/gestore: Azienda Agricola Nigro S.r.l. (partita IVA n. 00481840882) con sede legale in via San Giuliano 1, 90175 Modica (RG).

Il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale

## Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 354/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale reso durante la seduta plenaria del 29/10/2020, pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> codice procedura 123).

## Articolo 3 Condizioni ambientali VIA

Il proponente è onerato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere istruttorio conclusivo n. 354/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di seguito riportate:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Elaborati di Progetto</b>
Oggetto della prescrizione	Il progetto esecutivo dovrà essere adeguato a tutte le condizioni del presente parere e degli altri pareri pervenuti da Enti e Amministrazioni.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Sistema di Gestione Ambientale</b>
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati, procedure, elementi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale (Rischi e opportunità/pto. 6.1.1, Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali significativi/pto. 6.1.2, Aspetti ambientali associati/pto. 6.1.2, Obiettivi Ambientali e piani per raggiungerli/pto. 6.2, Procedure Operative, Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti, ecc...).
	Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta certificazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Fase	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, per le fasi di ante, corso e post operam, con riferimento alle componenti suolo, atmosfera, rumore, ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio <u>in corrispondenza dei ricettori</u> potenzialmente impattati e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.</p> <p>Il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d’opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla definizione dello stato ante operam e alla verifica dell’efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori (ovvero alla necessità di introdurne ulteriori), dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l’installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per l’anno successivo all’entrata in esercizio dell’impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo (durante la fase di stabulazione). Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere - Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Odori</b>
Oggetto della prescrizione	<p>I dati di monitoraggio degli odori ai ricettori acquisiti in fase ante operam, saranno utilizzati ai fini della calibrazione del modello previsionale della dispersione degli odori, che consideri i 5 capannoni come sorgenti emissive, utilizzando gli opportuni coefficienti di emissione e considerando un intorno di restituzione dei risultati pari a 5 km dall’area di intervento. I risultati della simulazione dovranno essere presentati mediante mappe di impatto nelle quali andranno riportate le isolinee di concentrazione di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile così come risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 ouE/m<sup>3</sup></p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
------------------------------	-------------

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Acque di dilavamento piazzali</b>
Oggetto della prescrizione	Per tutte le aree di carico e scarico dei mezzi deve essere previsto idoneo sistema di impermeabilizzazione, collettamento e trattamento di acque di prima pioggia, ovvero in luogo di quest'ultimo, prevista la raccolta delle acque in vasche a tenuta. Sarà descritta altresì la modalità di smaltimento delle acque in uscita dall'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Gestione Terre e Rocce</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere definito il bilancio di materie e, laddove si preveda l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, il Proponente, ha l'onere di presentare, ai sensi dell'Art. 24 del DPR 120/2017 il Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase precedente alla messa in esercizio - Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Mitigazione con Opere a verde</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Il Proponente prima della messa in esercizio dell'ampliamento dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l'avvenuta messa a dimora delle specie arboree indicate lungo tutto il perimetro dell'impianto. I filari di ulivi previsti dovranno essere integrati con un filare di arbusti appartenenti alle essenze tipiche della macchia mediterranea, aventi un'altezza non inferiore a 3 m. Tale intervento di mitigazione con opere a verde dovrà garantire la realizzazione di una barriera vegetale totalmente schermante.</p> <p>Dovrà altresì essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale. Tale attività dovrà essere inclusa nel PMA. I rapporti del monitoraggio saranno trasmessi con cadenza annua.</p>

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente alla messa in esercizio - Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

#### **Articolo 4 Prescrizioni AIA**

L'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio individuate nel parere istruttorio conclusivo n. 354/2020 della Commissione Tecnica Specialistica e nei pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi ai sensi dell'art.29-quater, commi 5 e 6, del D. Lgs. 152/2006 di seguito riportate.

#### **Sistema di Gestione**

1. Il Gestore dovrà finalizzare la certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo. Il SGA dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla BAT 1 al fine di trarre continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Con riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori, assicurarsi che il trasporto degli animali venga affidato ad aziende che assicurino il pieno rispetto del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
3. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.
4. Il Gestore dovrà applicare in fase di esercizio dell'impianto tutte le procedure previste dal SGA e dovranno in particolare essere elaborati e trasmessi entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, il Piano di Emergenza, Piano di Gestione del Rumore, Piano di gestione degli odori e Programmi di manutenzione delle attrezzature.

#### **Capacità produttiva**

5. La capacità massima di produzione dell'impianto di allevamento intensivo (categoria IPPC 6.6 a)), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 355.000 posti pollame.

#### **Materie prime**

6. I pulcini devono essere scaricati direttamente all'interno dell'area di ricovero; le gabbie non devono essere poggiate nel piazzale di carico e scarico.
7. Al fine di incidere ottenere una riduzione delle emissioni di polveri associate alla fase di stabulazione, dovrà utilizzarsi lettiera costituita da materiale grossolano (paglia lunga o trucioli di legno) e non paglia tritata.
8. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di atmosfera, suolo, sottosuolo e ambiente idrico.

#### **Efficienza energetica**

9. Deve essere prevista la totale sostituzione di lampade al neon con sistemi led.

10. Deve essere predisposto un piano di riduzione dei consumi energetici che definisca target di miglioramento dell'efficienza energetica da presentarsi mesi all'Autorità Competente entro 6 mesi dal rilascio del provvedimenti autorizzativo.

### **Combustibili**

11. Il gestore è autorizzato ad utilizzare GPL - stoccato in sei serbatoi da 5 m<sup>3</sup> ciascuno - quale combustibile per alimentare le caldaia per la produzione di energia termica per il riscaldamento delle aree di stabulazione;
12. Il gasolio, stoccato all'interno di un serbatoio di 4 m<sup>3</sup>, potrà essere utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza e per alimentare i mezzi per le movimentazioni all'interno dell'impianto;
13. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
14. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento avente una capacità di contenimento dei potenziali sversamenti adeguata a quella autorizzata per il serbatoio.

### **Emissioni diffuse e emissioni odorigene**

15. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenente enzimi per l'abbattimento degli odori.
16. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti dalle aree di stabulazione dei polli, sia inferiore a 300 OuE/m<sup>3</sup>. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR., dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di indentificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA. Le attività di monitoraggio andranno ripetute con frequenza almeno annuale.
17. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto al Servizio 1 e alla Struttura Territoriale di SR/RG del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
18. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
  - a) un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;
  - b) un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene particolarmente significative anche in funzioni delle previste condizioni meteo.
19. Il gestore dovrà garantire che non venga superato il BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno. Le modalità di monitoraggio andranno concordate con ARPA e incluse nel PMC. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza annuale.
20. Il gestore dovrà attuare tutti i possibili accorgimenti idonei ad eliminare la produzione di polveri, aerosol, sostanze odorigene e la proliferazione di insetti.

### **Emissioni scarsamente rilevanti**

21. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno.

## Alimentazione degli animali

22. Nella formulazione della dieta in funzione delle esigenze nutrizionali e all'età dei polli, bisogna assicurare che gli animali non siano alimentati con maggiori quantità di nutrienti (in particolare N e P) rispetto a quanto richiesto per il livello obiettivo di produzione. Ridurre infatti l'escrezione di sostanze nutritive (ad esempio N, P) nelle deiezioni determina una riduzione delle emissioni atmosferiche. Il proponente dovrà trasmettere la formulazione dei mangimi utilizzati durante i cicli produttivi (prime settimane di crescita e finissaggio) che soddisfino i fabbisogni animali contemperando alla necessità di riduzione delle emissioni di ammoniaca connesse.
23. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata agli animali, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
24. Il Gestore dovrà dimostrare e verificare annualmente che il valore di Azoto e Fosforo escreto rientri nel range associato alle BAT definito alle tabelle 1.1 e 1.2 del documento di BAT Conclusions.
25. Il gestore non deve, neanche in via temporanea, stoccare all'esterno la pollina rimossa; tali effluenti palabili dovranno essere prelevati dai capannoni, per essere caricati direttamente sui mezzi di trasporto in assenza di eventi meteorici o in area coperta, assicurandosi che durante tutte le operazioni di caricamento, non ci sia possibile caduta di materiali e possibile dilavamento degli stessi.

## Rifiuti

26. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua [kg]</b>
15.01.02	imballaggi in plastica	800
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	50
18.02.02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	28
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	5

27. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
28. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
29. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D. Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.
30. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.
31. L'azione di disinfezione degli automezzi effettuata all'ingresso dell'azienda ogniqualvolta transiti un automezzo non deve produrre accumulo di liquidi su terreno; tali aree dovranno essere opportunamente

pavimentate e dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere i liquidi di disinfezione ai fini del loro smaltimento secondo legge.

32. Non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime e/o rifiuti al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto.

### **Scarichi Idrici**

33. È autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici tramite fossa Imhoff per una capacità pari a 4 A.E. a condizione che i nuovi apporti siano compatibili con il carico dimensionale dell'impianto.
34. La fossa Imhoff deve essere posizionata in area mantenuta non carrabile e non lastricata o compattata.
35. La pulizia delle aree di allevamento, così come la pulizia delle aree a ridosso dei ventilatori, sede di possibile accumulo di polvere di pollina deve essere effettuata senza l'uso di acqua; altrimenti tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio ai fini del loro smaltimento secondo norme di legge.
36. Dalle attività della azienda autorizzata non dovranno provenire scarichi industriali di processo.

### **Gestione delle acque meteoriche**

37. Tutte le aree di transito dei mezzi pesanti e i piazzali destinati a carico e scarico devono essere impermeabilizzate e provviste di sistemi di collettamento delle acque di dilavamento e dei reflui derivanti dalle attività di pulizia; le stesse acque devono essere raccolte (eventualmente a valle di un sistema di trattamento primario) in vasche a tenuta e smaltite tramite ditte autorizzate.
38. Le pavimentazioni delle aree di carico della pollina e/o di carico e scarico degli animali, dovranno essere accuratamente spazzate al termine di ogni utilizzo, in modo da preservare comunque la qualità delle acque meteoriche di dilavamento. I materiali raccolti durante l'attività di spazzamento devono essere opportunamente raccolti e stoccati in maniera opportuna in attesa dello smaltimento.
39. Le zone intorno agli edifici dovranno essere mantenute pulite da eventuali effluenti di allevamento, concimi o mangimi. Inoltre, dovrà attuato costantemente il controllo delle vie di transito affinché accidentali cadute di materiali vengano immediatamente rimosse e le vie di transito mantenute costantemente pulite.

### **Emissioni sonore**

40. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale.
41. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
42. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Malfunzionamenti**

43. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verifichino rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### **Eventi incidentali**

44. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.

45. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
46. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

### **Durata e Riesame**

47. L'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trascorsi dieci (10) anni dal suo rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
48. In virtù dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

### **Sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento**

49. Il Gestore è onerato di presentare gli esiti dell'applicazione della procedura di cui all'allegato 1 del DM MATTM 15.4.2019, n. 104, in relazione alle ulteriori sostanze pericolose utilizzate oltre a quelle indicate nella Relazione di Riferimento. Il Gestore a tal fine dovrà considerare oltre alla presenza del serbatoio di gasolio, come descritto nella documentazione consegnata, se sono state intraprese o si intende intraprendere determinate iniziative in riferimento agli esiti delle misurazioni, ad esempio misure di contenimento, messa in sicurezza permanente, analisi di rischio, etc..

### **Piano di Monitoraggio e Controllo**

50. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente provvedimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
51. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
52. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore o dal referente IPPC dell'impianto.

### **Articolo 5**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente a questo Assessorato e pubblicati integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 123).

### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento di VIA ha l'efficacia

temporale di cinque anni, decorso tale termine, senza che l'opera sia stata realizzata, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, il procedimento di VIA dovrà essere reiterato.

#### **Articolo 7**

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

#### **Articolo 8**

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali e di esercizio, impartite dal presente decreto, dovrà essere trasmesso a questa Autorità Competente e ad ARPA Sicilia, giusto protocollo d'intesa di cui al D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 9**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

#### **Articolo 10**

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

#### **Articolo 11**

Ai sensi degli articoli art. 25, comma 5, e 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 123).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 04/03/2021

L'Assessore  
On.le Avv. Salvatore Cordaro  
**(firmato)**



**OGGETTO:** “Allevamento di galline ovaiole in C/da Nacalino nel Comune di Modica (RG)”.

**Sigla Progetto:** RG6 ATP11A

**Proponente:** Az. Agr. Nigro s.r.l.

**Procedimento:** Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii integrata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Parere** predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

### **PARERE C.T.S. n. 354 / 2020 del 29/10/2020**

**Visto** l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. n. 357 dell’8/03/1997 e ss.mm.ii.;

**Visto** l’art. 2 del sopracitato D.A. 175/2007, come modificato dal D.A. n. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione: a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

**Visto** il D.A. n. 152/GAB del 24/09/2008 recante “Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell’ambito della lotta all’inquinamento atmosferico”;

**Vista** la “Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

**Visto** il Decreto del 15 aprile 2019 n. 104 con il quale il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e de Mare, ha dettato le “Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v)bis del D.Lgs 152/06”;

**Visto** il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Visto** il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**Vista** la Nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

**Visto** il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

**Visto** il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**Visto** il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**Visto** il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

**Rilevato** che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

**Letto** il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

**Vista** la nota di assegnazione al gruppo istruttore;

**VISTA** la nota prot. ARTA n. 15855 del 08.03.2019, con cui la Società **Az. Agr. Nigro s.r.l.** ha presentato, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, oltreché ai sensi dell'art. 29 ter, del D.Lgs. 152/2006, istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale relativo al progetto di **modifica sostanziale (ampliamento) dell'installazione di allevamento di galline ovaiole** sita in **C.da Nacalino del comune di MODICA (RG)**, riportante la dichiarazione di responsabilità, che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri, in riferimento ai sottoelencati elaborate ed Allegati:

Scheda A	Identificazione dell'impianto
Scheda B	Autorizzazioni precedenti
Scheda C	Capacità produttiva
Scheda D	Materie prime
Scheda E	Emissioni
Scheda F	Sistemi di contenimento
Scheda G	Rifiuti
Scheda H	Energia
Scheda I	Scheda riassuntiva
Allegato 1	Relazione tecnica e diagramma di flusso
Allegato 2	Aerofotogrammetria



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

Allegato 2B	Planimetria aree di progetto in scala 1:2.000
Allegato 3B	Planimetria dello stabilimento
Allegato 3D	Lay-out dell'impianto in scala opportuna
Allegato 8	Relazione geologica Sintesi non tecnica. Piano di Monitoraggio e Controllo.

**VISTA** la nota prot. ARTA n. 10894 del 18.02.2019 con la quale il gestore dell'impianto IPPC denominato "Az. Agr. Nigro s.r.l." trasmette la documentazione necessaria per l'acquisizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comprendente nel caso specifico:

- provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la modifica sostanziale (ampliamento) dell'installazione di allevamento di galline ovaiole rientrante nella categoria d'attività indicata nel punto ae) "impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline" dell'All. III della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29 ter, del D.lgs. 152/2006, titolo III bis e s.m.i., per la parte di installazione esistente e per la modifica sostanziale (ampliamento) dell'installazione sopra citata rientrante nella categoria d'attività "impianto per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti di pollame" punto 6.6 dell'allegato VIII della parte seconda del su citato decreto.

La predetta nota indica i sottoelencati allegati:

- Allegato 6: Bonifico AIA.pdf (89KB)
- Allegato 7: Contratto Rifiuti e Pollina.pdf (454KB)
- Allegato 8: Documenti 1 Az Agr Nigro srl.rar (2.6MB)
- Allegato 9: Documenti 2 Az Agr Nigra srl.rar (5.1 MB)

**VISTA** la nota prot. ARTA n.29125 del 03.05.2019 con cui il Servizio 1 VIA/VAS, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comunica la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione sul portale SIVVI, il pagamento degli oneri istruttori ed il Responsabile del procedimento;

**LETTI** i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

Scheda A	Identificazione dell'impianto
Scheda B	Autorizzazioni precedenti
Scheda C	Capacità produttiva
Scheda D	Materie prime
Scheda E	Emissioni
Scheda F	Sistemi di contenimento
Scheda G	Rifiuti
Scheda H	Energia
Scheda I	Scheda riassuntiva
Computo Metrico e Perizia	
Relazione geologica	
Relazione tecnica	
Piano di Monitoraggio e Controllo	
Sintesi non tecnica	
Studio di Impatto Ambientale	



RAPPORTI DI PROVA

Tavola 1	Stralcio piano paesaggistico – Carta IGM – PRG – catastale
Tavola 2	Planimetria dell'azienda
Tavola 3	Sistema di raccolta acque di prima pioggia
Tavola 4	Piante capannoni

Allegati ulteriori:

- Lettera di impegno a ritirare lo stallatico della **SOCIETA' PER L'INDUSTRIA DEI CONCIMI SRL C.DA MINCIUCCI 97015 MODICA (RG)** del 20.01.2013;
- Preventivo di spesa prodotto da **Medieco Servizi S.r.l** del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o il loro recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non, del 23/06/2014;

**Considerato** che l'iter autorizzativo dell'opera in oggetto è quello previsto dall'art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, al cui interno confluiranno le seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di VIA art. 23 D.Lgs. 152/06;
- A.I.A.;
- Parere ASP;
- Parere ST ARPA Sicilia;
- Parere Comune di Modica;
- Parere Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Parere Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- Parere ST ARPA Ragusa;
- Parere Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali di Ragusa.

**Visto** il verbale dalla prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13/12/2019 e trasmessa al Presidente della CTS con nota prot. ARTA n. 81464 in pari data, da cui emerge che:

- il Dott. Di Martino (serv. 1 DRA) nella considerazione che l'impianto è munito di un serbatoio GPL comunica alla Ditta proponente che dovrà essere presentata la relazione di riferimento, di cui alla lettera m) dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità previste dal D.M. 104/2019.
- l'ing. Carpenzano (ditta) rappresenta che il progetto consiste nell'ampliamento con la realizzazione di ulteriori due capannoni rispetto ai tre già esistenti. La capacità attuale di 225.000 capi/ciclo passerà a 355.000 capi/ciclo. L'ampliamento previsto verrà realizzato mediante **allevamento a terra** e verranno utilizzati gli stessi presidi ambientali per l'impianto esistente.
- il Dott. Alessandro (LCC Ragusa), in riferimento alle problematiche già affrontate in sede di AIA, chiede chiarimenti sulla gestione delle acque di prima pioggia e sulle eventuali attività



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

e presidi che la stessa ha intenzione di mettere in atto al fine di risolvere il problema delle acque di prima pioggia.

- il geometra Caruso del Comune di Modica il quale, visti gli atti di ufficio presenti nel fascicolo depositato agli atti del Comune, ha riscontrato che è stato espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico dal settore competente e reso in data 03.12.2018; pertanto si riserva di fornire all'interno del procedimento PAUR il permesso a costruire con gli allegati pareri endoprocedimentali acquisiti dal Comune di Modica sul progetto in esame dopo l'acquisizione del provvedimento di VIA.

**Visto** il Parere Istruttorio Intermedio della C.T.S. n. 44 del 13/11/2019 con il quale sono state rilevate le criticità che saranno riportate nel prosieguo.

**Ribadito** che a CTS non è chiesto di indagare sulle attività sin qui svolte dal Proponente;

**Vista** la nota prot. DRA n. 69648 del 18.10.2019 con cui la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa ha reiterato il N.O. Prot. 398/2018 precisando che la procedura di V.I.A, dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute nel sopraccitato parere.

**Rilevato** che la società proponente, con propria nota, trasmessa alla C.T.S. con prot. ARTA n. 302 del 07/01/2020, ha fatto pervenire parziali osservazioni ed integrazioni documentali, riscontrando quanto rilevato dalla C.d.S..

In particolare, la società proponente ha integrato la documentazione progettuale, trasmettendo i seguenti documenti e/o elaborati:

- *Integrazioni richieste dall'ARPA (ST di Ragusa) con nota n° 29125 del 03.05.2019 – Istanza di VIA art. 23 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii nell'ambito del Provvedimento unico Autorizzatorio regionale di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*
- Integrazioni relative al Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n.44 del 13.11.2019 della CTS.
- *Integrazioni richieste dall'ARPA (ST di Ragusa) con nota n° 75070 del 18.12.2015 – Procedura AIA – Impianto IPPC.*
- *Integrazioni richieste dall'ARPA (ST di Ragusa) con nota n° 73318 del 18.11.2014 – Procedura AIA – Impianto IPPC.*
- Relazione di Riferimento.

**Considerato** che dal contenuto delle integrazioni presentate con prot. ARTA n. 302 del 07/01/2020 emerge che il progetto di ampliamento previsto verrà realizzato mediante allevamento a terra.

**Rilevato** che per progetto di ampliamento verranno utilizzati gli stessi presidi ambientali per l'impianto esistente.

**Rilevato** che dal contenuto dello Studio di impatto ambientale e della Sintesi non tecnica emerge quanto segue:

### **INQUADRAMENTO GENERALE**

Il progetto prevede l'ampliamento di un impianto di allevamento avicolo già esistente costituito da tre capannoni. Nelle immediate vicinanze non vi sono insediamenti abitativi in forma aggregata ma



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

bensì solamente alcune civili abitazioni e aziende agricole sparse e comunque poste a distanza uguale o maggiore di ml. 100 dal relativo capannone più vicino.

In un raggio di circa 4 km dal sito sono presenti altri 5 allevamenti avicoli appartenenti ad altre ditte.

L'azienda prevede un aumento del numero di capi allevabili; dagli attuali n. 225.000 capi/ciclo a n. 355.000 capi/ciclo con un incremento di n. 130.000 capi/ciclo mediante la realizzazione di due capannoni (I ed L), raggiungendo così una capacità complessiva di 355.000 capi/ciclo.

L'attività produttiva a regime (esistente più progetto) è soggetta alla normativa IPPC (Integrated Pollution Preventions and Control) in quanto ricade nel punto 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006, "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame" e a procedura di VIA in quanto attività ricadente tra quelle dell'allegato III, e nello specifico "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline".

La proprietà dei fondi asserviti all'allevamento avicolo è catastalmente identificata dal Foglio 151 – P.IIe: 44, 362, 366, 365, 364, 369, 370.

### **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

**Considerato** che da un punto di vista vincolistico, l'area in cui sono previsti gli interventi oggetto della presente richiesta di compatibilità ambientale, consistenti nei Capannone I e L a monte dei tre già esistenti:

- Nel Piano Regolatore Generale adottato, l'azienda è localizzata all'interno della Zona E1 - Art. 53 "Agricola Normale" definita come zona destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso del territorio.
- Non ricade in Zona vulnerabile da nitrati come delimitate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Ricade fuori dalle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 lett. c) D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Non interferisce con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, trovandosi a 4.6 km dal più vicino SIC ITA08007 – Spiaggia Maganuco;
- Non ricade in aree tutelate come Parchi e riserve naturali;
- Non rientra nelle zone soggette a pericolosità Idraulica e geomorfologica del PAI.

### **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

L'insediamento insiste su un'area tipicamente agricola, rispetta le pendenze naturali del sito, tra i percorsi carrabili distinguiamo: un percorso principale di accesso all'installazione in calcestruzzo e ulteriori percorsi carrabili interni laterali ai capannoni in "misto granulometrico costipato" e sono di larghezza adeguata al passaggio dei mezzi di trasporto (l'accesso è limitato alle persone autorizzate tramite un cancello). Le superfici esterne ai ricoveri di allevamento sono adibite a verde.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Nel raggio di un km attorno l'insediamento in oggetto si trovano: attività agricole; case di civile abitazione; terreni coltivati a cereali o a foraggiere.

L'insediamento, riservato esclusivamente all'allevamento di pollastre da deposizione è composto da tre capannoni attivi (C, G e H), con potenzialità di capi accasati, rispettivamente:

Capannone	Capi n°	Ventilatori n°	Caldaie n°	Potenza nominale caldaie
C	50.000	5	2	80 kW/cad
G	55.000	16	2	80 kW/cad
H	120.000	29	5	80 kW/cad

L'azienda prevede un aumento del numero di capi allevabili; dagli attuali n. 225.000 capi/ciclo a n. 355.000 capi/ciclo con un incremento di n. 130.000 capi/ciclo mediante la realizzazione di due capannoni (I ed L).

Il ciclo produttivo inizia con l'accasamento di pulcini di un giorno di età acquistati da allevamenti esterni. L'accasamento dei pulcini nel capannone vuoto avviene dopo che sono state effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione del capannone e della relativa attrezzatura e nel rispetto del vuoto biologico di almeno 21 giorni e nel rispetto del vuoto sanitario di almeno tre giorni.

I pulcini vengono allevati fino all'età di circa 120 giorni e le pollastre ottenute vengono vendute ad altri allevamenti per la produzione di uova, questo fa sì che durante l'anno possano essere allevate n. 450.000 pollastre in due cicli.

La tabella seguente riassume la tipologia di fabbricato edilizio, la destinazione d'uso i titoli edilizi e le dimensioni.

Tipologia edilizia	Sigla	Stato	Capi	Concessione Edilizia	Dimensioni			Superficie	Volume
					lato 1	lato 2	altezza media		
[ ]	[ ]	[ ]	[N°]		[m]	[m]	[m]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
Capannone	C	realizzato (in uso)	50 000	n° 95/02 del 31.1.84 n° 361/03 del 31.3.85 n° 551/02 del 18.12.85 n° 672/03 del 05.8.86	14,30	48,30	4,50	686	3.086
Capannone	G	realizzato (in uso)	55 000		14,30	48,30	4,50	686	3.086
Capannone	H	realizzato (in uso)	120 000		14,30	96,00	4,50	1.372	6.173
Capannone	I	da realizzare	50 000		14,70	60,00	3,70	882	3.263
Capannone	L	da realizzare	80 000		14,70	100,00	3,70	1.470	5.438

L'impianto al novembre 2018 è costituito da n° 3 ricoveri (C, G, H) adibiti all'allevamento di pollastre in gabbia: ricovero C con 5 file di gabbie a 5 piani, capacità 50.000 capi; ricovero G con 5 file di gabbie a 5 piani, capacità 55.000 capi; ricovero H con 5 file di gabbie a 5 piani, capacità 120.000 capi. Per un totale di 225.000 capi per singolo ciclo. Sono in progetto due nuovi ricoveri di **pollastre allevate a terra** (I ed L), della capacità di: Capannone I: capacità 50.000 capi; Capannone L: capacità 80.000 capi. Dopo l'ampliamento in progetto la capacità complessiva sarà di 355.000 capi per singolo ciclo.





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Ogni piano gabbie è dotato di sistema automatizzato di: distribuzione del mangime proveniente da silos di stoccaggio esterno al ricovero, distribuzione dell'acqua di bevanda proveniente dal serbatoio posto all'interno del ricovero e alimentato dal serbatoio aziendale a sua volta alimentato dal pozzo aziendale.

Gli abbeveratoi sono del tipo anti spreco e cioè che si aprono solo per pressione del becco delle galline, in questo modo non si hanno dispersioni di acqua che provocherebbero processi di fermentazione dannosi all'allevamento e all'ambiente; raccolta uova, mediante nastro trasportatore; uova che pervengono al centro di raccolta e da qui, dopo una preselezione, vengono imballati e caricati su camion che partiranno per le destinazioni previste; raccolta deiezioni, mediante nastri trasportatori che scaricano, tramite opportuni rastrelli, in fondo al ricovero su un altro nastro che trasporta la pollina sul mezzo autorizzato al trasporto posto all'esterno del ricovero. Ogni ricovero è dotato di un sistema computerizzato per la gestione del microclima, in quanto le galline, per una regolare produzione, necessitano che la temperatura all'interno del capannone non superi il valore di 24 °C, da qui la necessità di ventilare il ricovero.

L'ottimale gestione del microclima all'interno dei ricoveri di allevamento, consente di avere la lettiera sempre asciutta ciò consente di limitare al massimo la fermentazione della lettiera e quindi di limitare lo sviluppo di odori; un'area di rispetto, ove sono allocati i pannelli di gestione degli impianti. L'ingresso al ricovero è consentito solo al personale addetto o autorizzato.

Il ciclo produttivo inizia con l'accasamento dei pulcini di circa 1 giorno di età. I pulcini sono acquistati da aziende accreditate e certificate rispetto alla normativa sul benessere animale. L'accasamento dei pulcini nel ricovero avviene dopo che sono state effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione dello stesso e della relativa attrezzatura e nel rispetto del vuoto biologico di almeno 21 giorni e nel rispetto del vuoto sanitario di almeno tre giorni. I pulcini vengono allevati fino all'età di circa 120 giorni e le pollastre ottenute vengono vendute ad altri allevamenti per la produzione di uova (galline ovaiole). Durante il periodo dell'allevamento i ricoveri vengono costantemente tenuti puliti tramite aspirazione delle polveri e delle piume dalle attrezzature, dai ventilatori e dalle pareti. Ciò consente che l'aria in uscita dai ricoveri non trascina significative quantità di polvere e piume.

L'azienda, attualmente accasa pollastre per una capacità 225.000/ciclo, per una media di due cicli/anno. Il mangime utilizzato per l'alimentazione degli animali sarà fornito dalla ditta Mediterranea Mangimi SpA di Modica. La composizione dei mangimi è formulata per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia delle galline allevate per la produzione di uova da consumo. L'alimentazione è fornita con razione secca ad libitum. Il consumo di mangime varia in relazione all'età della pollastra. Si va da un quantitativo minimo all'accasamento dei pulcini, fino ad un quantitativo massimo, circa 115 g di mangime al giorno, quando il pulcino è divenuto una pollastra. Ogni pollastra, nell'arco dei 120 giorni, consuma mediamente circa 50 g di mangime al giorno. Il mangime consiste in una miscela di cereali di varia pezzatura e privi di residui polverulenti. Il trasferimento del mangime dal camion al silo, avviene tramite coclea chiusa di carico dotata di apposita calza che entra nel silo ed accompagna la caduta del mangime all'interno grazie al suddetto accorgimento ed alla tipologia del mangime si ha una dispersione di polveri molto ridotta e non significativa dal punto di vista emissivo. Detta coclea una potenzialità di trasferimento di circa 1 ton al minuto, pertanto il tempo impiegato per effettuare il carico completo si aggira intorno ai 15 min.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

Per l'alimentazione degli animali sono necessari in media circa 2 carichi settimanali dei silos. Particolare del sistema di distribuzione del mangime dentro le canalette ai vari piani delle gabbie. La ditta mangimistica provvede al trasporto del prodotto in azienda, allo scarico negli appositi silos in dotazione con apposita coclea provvista di imboccatura protetta, per ridurre l'emissione di polveri.

Ogni pollastra consuma mediamente circa 100 g di acqua al giorno. L'acqua di bevanda viene prelevata da un pozzo aziendale mediante pompa sommersa, inviata in una cisterna a tenuta, clorata con ipoclorito ed attraverso altra pompa inviata alla rete di distribuzione nei vari capannoni.

Durante l'intero ciclo di allevamento una minima percentuale di pulcini muore, per cui giornalmente il personale addetto al capannone controlla l'eventuale presenza di carcasse che vengono immediatamente raccolte in apposito recipiente chiuso e poste in specifico congelatore per essere conferite (con cadenza quindicinale) alla ditta SICILGRASSI autorizzata al ritiro, al trasporto e al trattamento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 2 ai sensi del Reg. (CE) n° 1069/09.

Le deiezioni delle pollastre cadono su un nastro trasportatore posto sotto le gabbie. Il sistema di ventilazione disidrata le deiezioni, impedendo l'istaurarsi di fenomeni di fermentazione e quindi lo sviluppo di sostanze gassose odorogene. Le deiezioni vengono estratte dai ricoveri (tre volte alla settimana) azionando i nastri trasportatori dotati di raschietti, caricate su camion e interamente conferite a terzi, autorizzati ai sensi dell'All.2 (Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari) del Piano di tutela delle acque della Sicilia (di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152). Quindi non c'è stoccaggio di deiezioni in allevamento.

Nei ricoveri esiste un impianto di raffrescamento per evaporazione (cooling), realizzato con pannelli in cellulosa a nido d'ape sistemati nelle pareti laterali delle testate, opposte a quelle dei ventilatori estrattori in corrispondenza delle prese d'aria. Con questo sistema l'abbassamento della temperatura può arrivare fino a 6 – 7° in presenza di giornate con aria a basso contenuto di umidità.

L'impianto funziona nel seguente modo: l'aria di ventilazione in ingresso al capannone è costretta a passare attraverso un pannello al cui interno scorre dell'acqua che a contatto con l'aria origina un procedimento di evaporazione. Parte dell'acqua, evaporando, assorbe il calore dell'aria, producendo brezza con rinfrescamento dei locali di allevamento.

Questo sistema è costituito quindi da pannelli di umidificazione dotati di una canaletta di distribuzione dell'acqua, che viene raccolta alla base dei pannelli e convogliata verso vasche in cui sono installate delle pompe di ricircolo.

Il riscaldamento dei capannoni viene fatto utilizzando caldaie a GPL, della potenza nominale di 80 kW ciascuna. La durata media annuale di funzionamento delle caldaie è di 12 ore al giorno per 30 giorni per ciclo di allevamento e per capannone.

Il ricambio d'aria nei locali di allevamento è garantito da un impianto di ventilatori ad aria forzata posti sulla parete di testa dei capannoni, che operano in depressione. I ventilatori sono a pale elicoidali dalla portata d'aria da circa 36.000 m<sup>3</sup>/h-Pa, attivati all'occorrenza per garantire il



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ricambio d'aria e per migliorare le condizioni climatiche dei locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il benessere degli animali. Il sistema è totalmente computerizzato e i ventilatori operano a gruppi, azionati in sequenza partendo da velocità di rotazione più basse e passando successivamente a quelle più alte, attivati da un pannello di controllo collegato alle sonde di rilevamento della temperatura. L'ottimale gestione del microclima all'interno dei ricoveri di allevamento, consente di disidratare le deiezioni delle pollastre e di limitare al massimo la fermentazione della lettiera e quindi lo sviluppo di odori.

L'impianto di illuminazione è composto da lampade a basso consumo, posizionate longitudinalmente all'interno dei capannoni e controllate da un quadro centrale posto nel locale servizi.

L'azienda dispone di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata per far fronte ai bisogni di energia in caso di emergenza.

L'Azienda è dotata di sistemi di allarme per garantire un controllo in continuo e permettere agli operatori di intervenire prontamente per risolvere le anomalie che possono verificarsi durante il funzionamento degli impianti.

Al termine di ogni ciclo produttivo deve seguire un periodo di vuoto biologico di 21 giorni e un vuoto sanitario di almeno 3 giorni. Durante questi periodi si provvede al risanamento degli ambienti di allevamento in vista del ciclo successivo. Gli operatori provvedono, con l'uso di una lancia ad aria compressa a soffiare le attrezzature, le pareti e i soffitti per far cadere al pavimento le polveri formatesi durante il ciclo di allevamento. Si procede a ripulire il pavimento da tutti i residui con una scopa meccanica. Non vengono effettuati lavaggi dei capannoni con acqua. Terminata questa operazione si procede con la disinfezione dei capannoni utilizzando un atomizzatore che irrori una miscela disinfettante, sulle attrezzature, sulle pareti, sui soffitti e sui pavimenti. Per ulteriore igienizzazione si possono utilizzare prodotti che sviluppano formaldeide con la quale vengono saturati gli ambienti di allevamento, opportunamente chiusi in seguito al trattamento per almeno 12 ore e successivamente arieggiati prima di permetterne l'accesso. Tutte queste operazioni, non prevedono la produzione di reflui o residui in quanto le soluzioni disinfettanti sono lasciate ad asciugare sulle superfici che hanno bagnato per esercitare la loro azione disinfettante.

L'operatore prima di iniziare un nuovo ciclo di allevamento provvede ad effettuare la manutenzione degli impianti tecnologici seguendo scrupolosamente le procedure previste nei manuali di manutenzione redatti dalle ditte costruttrici.

All'ingresso dell'azienda è installato un arco di disinfezione per gli automezzi, azionato da fotocellula ogni qualvolta transiti un automezzo. L'arco è dotato di un sistema per l'irrorazione di una soluzione disinfettante che viene nebulizzata sull'intera carrozzeria e sulle ruote, allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento.

La presenza di mosche viene prevenuta: mediante la disidratazione della pollina dentro i ricoveri e con la frequente rimozione della stessa e l'immediato trasporto ad altra azienda; mantenendo gli spazi esterni ai ricoveri costantemente puliti. Usando queste procedure non si ha sviluppo di larve e quindi gli insetti adulti sono praticamente assenti.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Gli interventi di derattizzazione rientrano in un programma di controllo adottato dall'azienda che in genere prevede l'uso di apposite esche.

**Considerato** sul tema delle Terre e rocce da scavo il proponente afferma che: le operazioni di scavo sono suddivise in: asportazione della coltre di terreno agrario superficiale; scavo del banco roccioso superficiale al fine di predisporre un piano stabile, compatto e livellato per edificare le fondazioni. Nel presente progetto si prevede un riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi per il rinterro da effettuare dentro i vani delle fondazioni per diminuire la quantità di materiale proveniente dall'esterno.

**Considerato** che per ogni ciclo la configurazione attuale possiede una capacità pari a 225.000 capi, superiore quindi alla soglia definita dall'allegato III parte II D.Lgs. 152/06, oltre la quale sarebbe già stata necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale;

**QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

**Considerato** che le componenti ambientali affrontate sono: Atmosfera, clima, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, popolazione, beni paesaggistici e culturali.

**Considerato** che per quanto attiene alla componente atmosfera il Proponente afferma che:

le attività di allevamento danno origine a emissioni di odori e di gas inquinanti che derivano sia dal metabolismo animale che, in maggiore misura, dai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle deiezioni. Tra le principali sostanze gassose nocive prodotte in allevamento si annoverano NH<sub>3</sub>, CH<sub>4</sub> ed N<sub>2</sub>O. Considerando che i reflui zootecnici (pollina) vengono smaltiti da aziende terze, il calcolo delle emissioni dei principali contaminanti gassosi è stata effettuata per la sola fase di stabulazione a partire dai fattori di emissione ricavati da studi di settore.

Ai fini della valutazione degli impatti in atmosfera generati dall'esercizio dell'attività di allevamento, sia per i capannoni in progetto (Capannoni I ed L), che per i capannoni esistenti, capannoni C, G e H), sono state prese in considerazione le emissioni derivanti dal traffico connesse con la gestione della stessa, ossia: la fornitura di mangime; il trasporto delle uova prodotte; il trasporto della pollina. Le sorgenti emissive individuate per la fase di esercizio sono, le seguenti: traffico in entrata all'allevamento, costituito dai mezzi per il conferimento del mangime; traffico in uscita dall'allevamento, dovuto alla circolazione dei mezzi adibiti al trasporto delle uova; traffico in uscita dall'allevamento, dovuto alla circolazione dei mezzi adibiti al trasporto della pollina. Il mangime viene fornito dal mangimificio Mediterranea Mangimi S.p.A.,. I trasporti si sviluppano su una tratta fornitore/sito di circa 9 km (c.da Nacalino - Modica/c.da Torre Cannata Olivieri - Modica), su strada asfaltata e solo per un tratto massimo di 200 m su strada sterrata (all'interno del sito) a cui sono associate le emissioni di polveri derivanti dal contatto degli pneumatici con la superficie stradale. I quantitativi in gioco ed i corrispondenti trasferimenti si riassumono come segue: consumo annuo di mangime stimato intorno a 4.260 t, il che equivale ad una media di 18 t/giorno. In questo caso, si suppone un viaggio/giorno. Secondo quanto sopra riportato, considerando un trasferimento al giorno di 18 km complessivi (andata più ritorno percorsi da un solo veicolo), in un anno si calcolano 4.320 km. La pollina viene prelevata mediante tre viaggi/settimana. La distanza dall'allevamento al sito della società a cui conferire la pollina (SIC s.r.l.) è pari a circa 28 km (andata più ritorno percorsi da un solo veicolo). Allo stato attuale per i



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

capannoni esistenti (C, G, H) si registra una quantità complessiva di circa 1.890 t/anno, pari ad una produzione di circa 50 g/capo/giorno. Considerando l'intero allevamento, compresi il "capannone I" ed il "capannone L" da realizzare (capacità: 130.000 capi) si ha una quantità di pollina aggiuntiva pari a: 1.092 t/anno.

Le emissioni di polveri da transito mezzi in esercizio su strada non asfaltata all'interno del sito si possono sviluppare su un tratto interno di strada sterrata che varia da un minimo di 100 m ad un massimo di 200 m per il capannone più distante dall'ingresso. Si considera una distanza media di 150 m. Analogamente a quanto precisato per la fase di cantiere, per il sito in esame si considera una media di 64 giorni piovosi l'anno. In questo caso i calcoli delle emissioni vengono distinte fra le due tipologie di trasporto (mangime e uova), in quanto, mentre il mangime viene trasportato a mezzo di autotreno (p.t.t. 44 t) o singola motrice (p.t.t. 26 t), per le uova si ricorre ad un autocarro di peso medio (p.t.t. 15 t). Le formule di riferimento per il calcolo del fattore di emissione per un Numero dei transiti di 240, hanno rilevato un potenziale flusso di massa PM10 pari a 27,5 kg annui per il mangime, mentre per la pollina su un Numero dei transiti stimati pari a 120, si possono riportare valori di FM PM10 pari a 10,3 kg annui.

Le polveri totali associate alla fase di esercizio si possono quindi riassumere nella sotto riportata tabella:

Contributo	UdM	Valore	Rapp.
Polveri sottili (gas di scarico)	kg	5,6	12,9%
Transito da trasporto mangime	kg	27,5	63,4%
Transito da trasporto pollina	kg	10,3	23,7%
<b>Totale</b>	<b>kg</b>	<b>43,4</b>	<b>100,0%</b>

Tra i possibili impatti sull'atmosfera generati dall'allevamento di galline ovaiole, ritenuti significativi vengono indicati: le produzioni ed emissioni di ammoniaca e metano e di altra natura; il potenziale disturbo arrecato dalla dispersione in atmosfera di odori fastidiosi. Lo studio ha come obiettivo la valutazione delle emissioni e le ricadute delle principali sostanze emesse dall'attività di allevamento avicolo. Partendo dalla descrizione del modello climatico dell'area, dove si descrivono le caratteristiche climatiche dell'area geografica in cui ricade il sito, si arriva alla definizione del modello emissivo e vengono analizzate le diffusioni delle varie sorgenti emissive relative l'allevamento, valutandone l'intensità tramite il flusso di massa. Nel dominio geografico vengono quindi individuati i possibili ricettori sensibili in un'area attorno all'insediamento e i valori di concentrazione delle emissioni. In riferimento alle emissioni in atmosfera, si riporta quanto esposto dalle BAT (migliori tecniche disponibili).

Riguardo alle emissioni odorigene lo studio viene affrontato attraverso la definizione di un opportuno modello di diffusione.

Sorgenti emissive - Il centro zootecnico è composto da tre capannoni (C, G, H) esistenti orientati a sud-est con gli estrattori posizionati in corrispondenza della testata orientata nella direzione suddetta per il capannone H e G e con estrattori in direzione nord-ovest per il capannone C. Come precisato nei paragrafi precedenti, sono in progetto due capannoni, I ed L, questi si prevede vengano orientati a Sud-Sud/Est con gli estrattori posizionati in corrispondenza delle testate. Per gli impatti delle



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

emissioni in atmosfera sono state valutate le emissioni dovute all'estrazione di aria dai ricoveri, mentre non sono state considerate le emissioni di polveri nel carico dei silos dato che il camion che trasporta il mangime ha un braccio telescopico con prolunga che si inserisce nell'apertura superiore del silo, non si hanno problemi di emissioni di polveri, anche in relazione al limitato tempo di rifornimento dei silos. Gli inquinanti presenti normalmente nelle emissioni da stabulazione sono polveri e molecole organiche odorigene derivanti dalla essiccazione delle deiezioni e dalla traspirazione degli animali.

Fattori di emissione da letteratura scientifica - La valutazione quantitativa delle emissioni di Ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e del Metano (CH<sub>4</sub>) è stata fatta tramite il Manuale Fattori di emissioni ANPA 2002 (allevamenti di galline ovaiole, fase ricovero pag. 180). La valutazione quantitativa degli odori è stata effettuata basandosi su valori medi espressi in OUE/s/t di peso vivo, ricavati da studi effettuati Centro Ricerche di Produzioni Animali (Reggio Emilia). Per quel che riguarda le polveri non esistono dati disponibili diretti, né sono indicate dal BRef – IPPC. Per le polveri, due sono i principali punti di dispersione/diffusione di polveri: i silos di caricamento del mangime; le batterie di ventilatori poste sulle testate del capannone, ventilatori che aspirano l'aria interna e la convogliano all'esterno del capannone veicolando anche una parte delle particelle sospese presenti all'interno del capannone. Le emissioni di polveri dai silos sono da considerarsi trascurabili in quanto la conformazione del punto di carico dei silos e la metodologia di rifornimento degli stessi consente di minimizzare la dispersione di polveri nell'ambiente. I silos infatti dotati di un sistema di chiusura con coperchio che viene aperto solo in occasione del carico. La tubazione che scarica il mangime nel silo viene introdotta nel foro di carico e ciò consente di minimizzare la diffusione di polvere. Si precisa inoltre che il mangime non è un prodotto polverulento. Le polveri in atmosfera da ricondurre invece alla ventilazione forzata, possono liberare del particolato proveniente dal mangime e piumaggio degli animali. Questo particolato tenderà a depositarsi a terra nelle vicinanze dei capannoni, attorno ai quali è prevista una barriera vegetale di mitigazione. Al fine di condurre una stima del quantitativo di polveri emesse ci si riferisce a valori presenti in letteratura che scaturiscono da studi di comprovata validità condotti mediante campagne di prove su allevamenti simili. Si stima infatti, che le concentrazioni medie di polveri in allevamenti avicoli in batteria a più livelli sono dell'ordine di 3 mg/m<sup>3</sup> (Fonte: AMMONIA, DUST AND BACTERIA IN WELFARE-ORIENTED SYSTEMS FOR LAYING HENS Sven Nimmermark, Vonne Lund, Gösta Gustafsson, Wijnand Eduard). La tabella seguente riporta i valori di riferimento per pollastre in gabbia:

Fattori di emissione		
NH <sub>3</sub>	0,178	[kg/capo/anno]
CH <sub>4</sub>	0,078	[kg/capo/anno]
CO	0,01	[kg/GJ]
NO <sub>x</sub>	0,05	[kg/GJ]
ODORE	361	[OUE/s/t peso vivo]
	641	[OUE/Nm <sup>3</sup> ]
POLVERI	3	[mg/m <sup>3</sup> ]

Flussi di emissioni - Al fine di condurre un'analisi di diffusione degli inquinanti e polveri che evidenzia le condizioni più sfavorevoli per la realtà aziendale, si procede al calcolo dei flussi di



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

massa delle sostanze per tutti i capannoni aziendali, riferendosi ai fattori di emissione ricavati da bibliografia predisposti nella tabella di cui sopra.

Emissioni Inquinanti - Intero Allevamento								
Inquinante		ore/giorno di attività	Giorni/anno di attività	Flusso di massa/s	Flusso di massa/ora	Flusso di massa/giorno	Flusso di massa/anno	
		[h/d]	[gg/anno]	[g/s]	[kg/h]	[kg/d]	[kg/anno]	[t/anno]
Ammoniaca	NH <sub>3</sub>	5	240	29,25	105,32	526,58	126.380	126,38
Metano	CH <sub>4</sub>	5	240	12,82	46,15	230,75	55.380	55,38
Monossido di Carbonio	CO	12	180	3,50E-04	1,26E-03	0,02	2,72	2,72E-03
Ossidi di azoto	NO <sub>x</sub>	12	180	1,75E-03	6,29E-03	0,04	13,59	1,36E-02

**TAB. E.1.1 Emissioni in atmosfera di ogni singola unità produttiva**

Emissioni Inquinanti										
Capannone										
codice	N° capi (*) allevati/anno	Energia Termica/anno	Tipo Inquinante	Giorni/anno di attività	ore/giorno di attività	Flusso di massa				
	[-]	[MWh]	[-]	[-]	[h/d]	[g/s]	[kg/h]	[kg/d]	[kg/anno]	[t/anno]
C	50.000	5,32	NH <sub>3</sub>	240	5	2,06	7,42	37,08	8.900,00	8,90
			CH <sub>4</sub>			0,90	3,25	16,25	3.900,00	3,90
			CO	180	12	2,5E-05	8,9E-05	1,1E-03	0,19	1,9E-04
			NO <sub>x</sub>	180		1,2E-04	4,4E-04	5,3E-03	0,96	9,6E-04
G	55.000	5,85	NH <sub>3</sub>	240	5	2,27	8,16	40,79	9.790,00	9,79
			CH <sub>4</sub>			0,99	3,58	17,88	4.290,00	4,29
			CO	180	12	2,7E-05	9,7E-05	1,2E-03	0,21	2,1E-04
			NO <sub>x</sub>	180		1,4E-04	4,9E-04	5,8E-03	1,05	1,1E-03
H	120.000	12,76	NH <sub>3</sub>	240	5	4,94	17,80	89,00	21.360,00	21,36
			CH <sub>4</sub>			2,17	7,80	39,00	9.360,00	9,36
			CO	180	12	5,9E-05	2,1E-04	2,6E-03	0,46	4,6E-04
			NO <sub>x</sub>	180		3,0E-04	1,1E-03	1,3E-02	2,30	2,3E-03
I	50.000	5,32	NH <sub>3</sub>	240	5	2,06	7,42	37,08	8.900,00	8,90
			CH <sub>4</sub>			0,90	3,25	16,25	3.900,00	3,90
			CO	180	12	2,5E-05	8,9E-05	1,1E-03	0,19	1,9E-04
			NO <sub>x</sub>	180		1,2E-04	4,4E-04	5,3E-03	0,96	9,6E-04
L	80.000	8,51	NH <sub>3</sub>	240	5	3,30	11,87	59,33	14.240,00	14,24
			CH <sub>4</sub>			1,44	5,20	26,00	6.240,00	6,24
			CO	180	12	3,9E-05	1,4E-04	1,7E-03	0,31	3,1E-04
			NO <sub>x</sub>	180		2,0E-04	7,1E-04	8,5E-03	1,53	1,5E-03

(\*) Si considerano 2 cicli/anno



ODORI								
Capannone								
codice	N° capi allevati/ciclo	Peso complessivo vivo (1,4 kg/capo)	ore/giorno di attività	Giorni/anno di attività	Flusso di unità Odorimetriche Europee (valore medio)			
	[-]	[t]	[h/d]	[-]	[OU <sub>E</sub> /s]	[OU <sub>E</sub> /ora]	[OU <sub>E</sub> /giorno]	[OU <sub>E</sub> /ciclo]
C	50.000	70	5	240	25.270	9,10E+07	4,55E+08	1,09E+11
G	55.000	77	5	240	27.797	1,00E+08	5,00E+08	1,20E+11
H	120.000	168	5	240	60.648	2,18E+08	1,09E+09	2,62E+11
I	50.000	70	5	240	25.270	9,10E+07	4,55E+08	1,09E+11
L	80.000	112	5	240	40.432	1,46E+08	7,28E+08	1,75E+11
<b>Totale:</b>	<b>355.000</b>	<b>497,00</b>					<b>3,23E+09</b>	<b>7,75E+11</b>

POLVERI									
Capannone									
codice	N° Ventilatori	Portata singola	Portata totale	ore/giorno di attività	Giorni/anno di attività	Flusso di massa			
	[-]	[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>3</sup> /h]	[h/d]	[-]	[g/s]	[kg/h]	[kg/d]	[t/anno]
C	5	36.180	180.900	5	240	0,151	0,54	2,71	0,65
G	16	36.180	578.880	5	240	0,482	1,74	8,68	2,08
E	29	36.180	1.049.220	5	240	0,874	3,15	15,74	3,78
I	20	36.180	723.600	5	240	0,603	2,17	10,85	2,60
L	30	36.180	1.085.400	5	240	0,905	3,26	16,28	3,91

Nello studio si ribadisce che i risultati delle analisi condotte a seguito del campionamento sull'allevamento esistente hanno fornito dei valori di concentrazione sensibilmente più bassi dei limiti che la norma fornisce per le emissioni convogliate.

Per quel che riguarda gli odori si è fatto riferimento alle linee guida della Regione Lombardia. I limiti in rapporto alle distanze indicati dalle linee guida della regione Lombardia per gli odori sono indicati nella seguente tabella:

Distanza	Limite
< 200	5 O U
200 ÷ 500	4 O U
> 500	3 O U

I recettori sensibili considerati, che potrebbero venire interessati dalle sostanze gassose e particolati emesse dall'allevamento, nel dominio geografico considerato, sono prevalentemente fabbricati civili e industriali/artigianali e fattorie. In totale sono stati considerati n.6 ricettori, la cui scelta è stata effettuata in modo da coprire tutte le possibili direzioni di propagazione delle sostanze.

La posizione geografica dei ricettori è riassunta nella seguente tabella:





Capannoni Tipo:	Edifici					
	1	2	3	4	5	6
	Distanza relativa tra capannone ed inse diamento [m]					
C+G	750	1002	625	601	341	625
H	739	970	611	595	359	651
I	770	850	500	400	200	600
L	700	920	570	500	230	550

I ricettori considerati sono costituiti da edifici residenziali o piccole fattorie. Lo studio effettuato per la valutazione degli impatti relativamente alla dispersione degli inquinanti in atmosfera che saranno immessi durante l'attività zootecnica ha evidenziato che, si avrà un aumento delle emissioni non significativo. Le concentrazioni delle sostanze emesse, in particolare ammoniaca, previste dal modello di dispersione sono in ogni punto ampiamente inferiori ai limiti che la norma prevede per le emissioni convogliate. Non esistono quindi rischi di inquinamento atmosferico. I valori di odore ai ricettori più vicini sono inferiori ai criteri di accettabilità proposti nelle linee guida. L'allevamento zootecnico non comporta rischi per la qualità dell'aria (intesa come impatto da odori molesti) tutto ciò in relazione alla tipologia di allevamento e all'adozione delle migliori tecniche costruttive e gestionali oggi conosciute. Va ribadito che questi valori di concentrazione sono stati stimati per: velocità media del vento più frequente durante l'anno di osservazione; direzione del vento prevalente durante l'anno di osservazione; fattori di emissione presi da bibliografia. Tale risultato è giustificato dal fatto che gli allevamenti seguono i criteri citati dalle MTD e ciò garantisce basse concentrazioni delle sostanze. In conclusione si può affermare che i valori di calcolo riportati nelle tabelle precedenti sono sensibilmente più bassi rispetto ai limiti di riferimento. Per tale motivo si ritiene che le emissioni complessive assoggettate all'allevamento in oggetto non comportano ne rischi per la salute, ne disturbo olfattivo alla comunità vicina.

**Considerato** che per quanto attiene a suolo e sottosuolo il proponente afferma che:

le strutture di allevamento interessano una limitata porzione di territorio attualmente destinata ad uso agricolo. La superficie complessiva dell'inse diamento, se rapportata all'estensione delle aree agricole presenti nel territorio, è decisamente contenuta e tale da non determinare variazioni significative e criticità nell'assetto del territorio.

**Considerato** che per quanto attiene alla idrogeologia il proponente afferma che:

l'area è caratterizzata, in base agli esiti dello studio specialistico, da una soggiacenza della falda dell'ordine di 200 da p.c., in tal senso il Proponente ritiene bassa la vulnerabilità dell'acquifero. All'interno dell'impianto è presente una vasca Imhoff per il trattamento dei reflui civili, mentre non è previsto un trattamento delle acque di prima pioggia in quanto le superfici scoperte dell'impianto, comprendenti il piazzale di carico/scarico merce antistante il capannone ed altre superfici usate per la viabilità interna, non sono interessate dalla presenza di depositi di pollina, di rifiuti, di materie prime e/o di altri prodotti non protetti dall'azione di agenti atmosferici. Con riferimento al Regolamento per lo scarico delle acque reflue del Comune di Modica l'art. 18 definisce le "Acque



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) — acque meteoriche derivate da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali pubblici di sosta e di movimentazione automezzi”.

**Considerato** che per quanto attiene al paesaggio e uso del suolo il proponente afferma che:

l'area di allevamento è classificata da Piano Paesaggistico come 10d (Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altopiano orientale. Aree archeologiche comprese) e 10e (Paesaggio di Cava Trippatore, Cava Labbisi-Cava di Mele-Cava Cugno, Cava della Gisana - Serra d'Amenta, Cava di S. Maria La Nova, Fiumara Modica – Scicli, Cava San Bartolomeo. Aree archeologiche comprese). Tali aree ricadono in zona di Tutela Livello 2 - area tutelata art 134/b-c del D. Lgs 42/04.

L'insediamento, per la parte in progetto, determina limitate modifiche del paesaggio attuale tali da non avere perdita di singoli elementi costitutivi di particolare interesse. Gli impatti paesaggistici sono trascurabili e non incidono minimamente sui caratteri d'insieme del paesaggio, anche sotto il profilo della percezione dello stesso.

**Considerato** che per quanto attiene a flora, fauna e habitat il proponente afferma che:

il sito dell'allevamento si colloca in una estesa area a connotazioni rurali caratterizzata dall'assenza di aree naturali di particolare pregio (l'area d'intervento non ricade all'interno di Parchi naturali o di zone della Rete Natura 2000), si ritiene che non ci siano impatti sulla fauna, sulla flora e sugli ecosistemi.

**Considerato** che per quanto attiene al rumore il Proponente afferma che Le possibili sorgenti di rumore presenti in azienda, che comunque non superano i limiti previsti, si possono identificare come di seguito: impianto di ventilazione che prevede la presenza di ventilatori estrattori posizionati sulle testate dei capannoni; il loro funzionamento può considerarsi sia diurno che notturno a seconda delle esigenze; il generatore di corrente collocato all'esterno delle strutture utilizzato in caso di emergenza; attrezzatura ad aria compressa per il lavaggio e la disinfezione saltuaria degli impianti.

**Riscontro alle integrazioni richieste dall'ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) con nota n° 29125 del 03.05.2019 – Istanza di VIA art. 23 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii nell'ambito del PAUR di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

**Considerato** che in riferimento alle osservazioni avanzate dall'ARPA, ST di Ragusa, il proponente esprime le seguenti risposte:

***a) In relazione a quanto previsto dall'Art.22 c. 3b e dall'All. VII punto 5a, dall'esame degli elaborati non risulta la descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, nella fase di dismissione.***

Integrazione: Nel caso di dismissione le attrezzature verranno vendute come usate o conferite ad aziende autorizzate per il recupero. Le opere edili, quali elementi portanti e opere di finitura, smontate o abbattute verranno avviate a smaltimento, nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi di eliminazione dei fabbricati prevedono: smontaggio di tutti gli impianti con il recupero del materiale riciclabile (ad esempio il rame degli impianti elettrici, il materiale ferroso dei ventilatori, ecc.); il materiale non recuperabile si conferirà a ditte autorizzate per lo smaltimento;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

smontaggio della copertura, dei tamponamenti, della struttura portante, demolizione della pavimentazione e delle fondazioni e relativo smaltimento nel rispetto della normativa cogente; asportazione della pavimentazione e delle fondazioni, che verranno smaltite presso discariche o recuperate per altri cantieri come materiale di sottofondo; valutazione di eventuali interventi di bonifica del terreno.

**b) Ai sensi dell'Art. 22 c.3d e All. VII punto 1e deve essere prodotta la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli Impianti a per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. Il progetto in esame sebbene presenti la descrizione della tecnica prescelta, non riferisce alcuna informazione descrittiva nel confronto con le altre tecniche.**

Integrazione: Il sistema di stabulazione adottato nei tre ricoveri (capannoni C, G, H) esistenti è del tipo a gabbie, con ventilazione forzata dei ricoveri per l'essiccazione della pollina e con nastro trasportatore sottostante per la rimozione frequente della stessa (circa due volte a settimana). Il sistema è obbligato in quanto le pollastre sono destinate nella fase di deposizione alla stabulazione in gabbia. Nel quarto e quinto ricovero da realizzare (capannoni I ed L), il sistema di stabulazione è a terra, con lettiera di paglia, ventilazione forzata dei ricoveri per l'essiccazione della pollina e rimozione della stessa a fine ciclo. Il sistema è obbligato in quanto le pollastre nella successiva fase di deposizione sono destinate alla stabulazione in voliera e devono essere abituate al movimento. Per i ricoveri in gabbia rimozione frequente delle deiezioni con nastro trasportatore, per tutti i ricoveri sistema di ventilazione forzata.

La tecnica di allevamento prescelta, oltre al tipo di stabulazione su esposto comprende le seguenti altre BAT:

BAT 1: Sistema di gestione ambientale. - Formazione e coinvolgimento del personale, programmi di manutenzione, verifica della conformità alla normativa in materia ambientale, tenuta dei registri, ecc.

BAT 2: Buona gestione - Ridurre il trasporto di animali e materiali, garantire distanze adeguate dai recettori sensibili, prevenire l'inquinamento idrico, istruzione del personale, ispezionare e riparare strutture e attrezzature.

BAT 3 e 4: Gestione alimentare - Ridurre il contenuto di proteina grezza nei mangimi, alimentazione multifase, aggiunta di amminoacidi essenziali, uso di fosfati inorganici digeribili, uso di fitasi per ridurre il fosforo escreto.

BAT 5: Uso efficiente dell'acqua - Registrazione dei consumi, riparazione delle perdite, pulizia con idro pulitrice, abbeveratoi antispreco.

BAT 6: Emissione delle acque reflue - Mantenere pulite le zone esterne dei ricoveri, minimizzare l'uso dell'acqua.

BAT 8: Uso efficiente dell'energia - Ottimizzazione dei sistemi di ventilazione, uso di lampade LED per l'illuminazione dei ricoveri, impianto fotovoltaico.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT 11: Emissioni di polveri - Alimentazione ad libitum, uso di mangimi in pellet, bassa velocità dell'aria nel ricovero.

Le BAT 9 e 10 Emissioni sonore e le BAT 12 e 13 Emissioni di odori non sono applicate considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.

Le BAT applicate rispettano la normativa sul benessere animale.

**c) Ai sensi dell'Art.22 c.3d e All. VII punto 2 il progetto deve riportare una descrizione delle principali alternative ragionevoli adeguate alle caratteristiche specifiche dell'impianto, compresa l'alternativa zero, con la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale. Dall'esame degli elaborati non risultano prodotte le opzioni alternative nel loro confronto con la scelta adottata.**

Integrazione: Le tecniche di stabulazione degli animali, consentite dalla normativa vigente sul benessere degli animali, sono: Allevamento biologico ..., Allevamenti in gabbia con rimozione delle deiezioni mediante nastro trasportatore sottostante: gli animali, sin dalla prima fase di allevamento sono posti in gabbie specifiche con caratteristiche costruttive e di dimensioni rigidamente stabilite dalla normativa sul benessere animale. La tendenza, nel medio periodo, è di abolire, sempre per il benessere animale, questo tipo di allevamento intensivo. L'impatto ambientale di questi allevamenti è sicuramente il più basso possibile perché le deiezioni vengono rimosse frequentemente, vengono essiccate con aria forzata e i ricoveri devono essere mantenuti puliti per ovvi motivi igienico sanitari. Le BAT-AEL delle emissioni di ammoniaca sono da 0.02 a 0.08 kg/capo/anno. Allevamenti a terra: gli animali sono liberi di muoversi all'interno del ricovero. Le deiezioni sono rimosse a fine ciclo, tramite ventilazione forzata la pollina viene essiccata. L'impatto ambientale di questi allevamenti è maggiore rispetto al precedente. Le BAT-AEL possono raggiungere il valore superiore di 0,25 kg/capo/anno. Allevamento a voliera: possiamo definirlo come via di mezzo tra allevamento a terra e allevamento in gabbia, gli animali godono di maggiore libertà rispetto alle gabbie. La tendenza, nel medio periodo, è di incentivare, sempre per il benessere animale, questo tipo di allevamento intensivo. L'impatto ambientale di questi allevamenti è intermedio rispetto ai due precedenti. Le BAT-AEL possono raggiungere il valore superiore di 0,13 kg/capo/anno. Da quanto su esposto la scelta progettuale adottata dall'azienda, tenuto conto degli obblighi normativi sul benessere animale e delle richieste di mercato risulta la migliore sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo economico. Si ribadisce la necessità cogente di allevare le pollastre a terra se destinate all'allevamento in voliera nella fase di deposizione, in gabbia se destinate all'allevamento in gabbia nella fase di deposizione.

L'opzione zero, che consiste nel rinunciare all'ampliamento, comporterebbe di dover acquistare pollastre dal Nord Italia e trasportarle con autotreni fino a Modica (RG) rinunciando ai benefici di riduzione dei trasporti degli animali, con significativa diminuzione dello stress e diminuzione dell'impatto ambientale dovuto agli automezzi. L'allevamento delle pollastre fa parte della filiera del settore avicolo, l'impatto ambientale è certamente minore in ottica di filiera corta (distanze di lavorazione) e maggiore in ottica di filiera lunga (vedi BAT 2).

**d) Ai sensi dell'Art. VII, parte seconda, punto 4 del D. Lgs 152/06, il progetto deve riportare una descrizione dei fattori specificati all'art. 5, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, potenzialmente soggetti a impatti ambientali. In riferimento alle risorse idriche, considerando che l'approvvigionamento idrico deriva dal pozzo aziendale, si rileva che la licenza di**



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**attingimento di acque sotterranee è scaduta e non risulta prodotta nuova procedura per il rinnovo della stessa.**

Integrazione: In attesa del rinnovo della licenza di attingimento, attualmente, l'azienda sta provvedendo all'approvvigionamento idrico mediante autobotti.

***e) Ai sensi dell'All. VII punto 5c, parte seconda del D.Lgs. 152/06, il progetto deve riportare una descrizione dei probabili impatti ambientali. Non risultano fornite le opzioni di gestione relativamente agli eventuali quantitativi eccedenti di pollina, rispetto alla capacità di smaltimento dell'impianto cui la stessa viene destinata per il riutilizzo in un impianto di compostaggio come si evince dal contratto tra le parti prodotto. Considerato pertanto che l'eventuale deposito di pollina eccedente, potrebbe comportare emissioni non trascurabili di metano, sulla base della produzione annua di circa 55,8 t/a e riportata nella Scheda E, Tab. E.1. Emissioni totali dell'impianto, si ritiene necessario considerare il metano quale emissione diffusa da sottoporre a monitoraggio.***

Integrazione: Eventuali quantitativi eccedenti di pollina, rispetto alla capacità di trattamento dell'impianto per il riutilizzo come ammendante organico, vengono ceduti ad altre aziende agricole autorizzate per il riutilizzo nel piano agronomico aziendale come previsto dal "Piano di tutela delle acque della Sicilia" del dicembre 2007. Pertanto nell'insediamento non c'è la fase di stoccaggio della pollina. Relativamente alle emissioni di CH<sub>4</sub> si precisa che mentre le MTD (D.M. 29.01.2007 pag. 128) per gli allevamenti avicoli davano per il metano un fattore di emissione di riferimento di 0,078 kg/capo/anno (da cui deriva il calcolo di 55,8 t/anno) di cui il 15,4% di origine enterica (ineliminabile) e il restante 84,6% proveniente dalla fase di stoccaggio della pollina, il documento di cui in premessa non fa alcun riferimento al metano come analita da monitorare.

**f) Ai sensi dell'Art. VII punto 7 parte seconda del D. Lgs 152/06, il progetto deve riportare una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati dal progetto e pertanto il documento deve includere:**

***i. La barriera vegetale lungo il perimetro dell'impianto.***

Integrazione: Barriere arboree in planimetria: come visibile dalle foto riportate all'interno dello "Studio di Impatto Ambientale", l'azienda dispone di una diffusa alberatura di carrubi nelle aree verdi perimetrate dalle strade interne. Per il sito in cui verranno ubicati i capannoni oggetto dell'ampliamento, "I" ed "L" si prevede che gli alberi che interferiscono con la sagoma dei capannoni, vengano espantati e ricollocati dentro le aree verdi. Questa piantumazione verrà programmata localizzando planimetricamente le piante da reimpiantare, in modo da ottimizzare l'effetto barriera verde dell'allevamento verso l'esterno. Ove si riscontrano aree scoperte sensibili si prevede la piantumazione di barriere vegetali mediante siepi. Per ovviare a questa mancanza, si provvede ad allegare la planimetria generale aggiornata con indicazione ed ubicazione delle barriere vegetali e varie specie arboree.

***ii. La localizzazione e il dimensionamento dell'area destinata allo stoccaggio temporaneo per i rifiuti (lampade, contenitori di sanificanti, contenitori di esche topicide, materiali plastici, rifiuti ferrosi, ecc.) e dei congelatori per le carcasse, con indicazione delle tempistiche di smaltimento.***

Integrazione: Lo stoccaggio degli animali morti viene effettuato in cella frigorifera (congelatore) come previsto dalla legge (REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009), in attesa del periodico ritiro da parte di ditta autorizzata. Tale congelatore viene controllato durante le visite ispettive periodiche condotte dall'ASP distretto di Modica, la quale è l'autorità competente in materia di benessere animale ed igiene degli allevamenti. Numero congelatori: 1 - Dimensioni cad: 86 x 72 x 155 cm (capacità 350 litri) - Frequenza ritiro: circa 1 volta/mese o a chiamata se necessario in caso di mortalità straordinaria.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

***iii. La localizzazione e il dimensionamento dell'area dedicata allo stoccaggio per i disinfettanti e gli insetticidi (con relativa indicazione nell'elaborato grafico) indicando le misure adottate per la adeguata conservazione)***

Integrazione: La localizzazione dell'area destinata allo stoccaggio temporaneo dei disinfettanti è individuata nella tavola 6 – Planimetria Locale deposito, Particolare cuffia abbatti polvere. Tali prodotti sono conservati in appositi contenitori chiusi opportunamente numerati e nominati in modo inequivocabile in base al rifiuto da contenere.

***iv. Le modalità gestionali delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio automezzi ed aree di parcheggio e transito, che devono essere convogliate in apposito sistema di trattamento prima della dispersione su suolo, considerata la rilevanza dell'impianto e la necessità di garantire un elevato livello di tutela dei comparti ambientali negli impianti IPPC deve inoltre essere descritto l'impianto, il dimensionamento dello stesso e la gestione dei rifiuti da esso prodotti (fango ed olio)***

Integrazione: Premesso che, la Regione Sicilia, non ha disciplinato al momento della presentazione dell'istanza, la materia di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia), ovvero i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento di qualità dei corpi idrici (comma 3). Già in precedenti conferenze di servizio, si era dibattuto sull'argomento contestando al Tecnico incaricato la sua motivata convinzione che l'azienda non doveva prevedere alcun impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia per i seguenti motivi: le norme igienico sanitarie in vigore prevedono che negli allevamenti avicoli le superfici esterne ai ricoveri siano mantenute costantemente pulite per prevenire fenomeni epidemiologici (es. influenza aviaria); non ci sono stoccaggi di pollina all'esterno; non c'è accumulo di materie prime all'esterno; i rifiuti (imballaggi in plastica, vetro o altro) vengono raccolti per il deposito temporaneo in apposite aree interne per cui non si ha rischio di dilavamento; non sono presenti né sfiati né scarichi di condense; le polveri e le piume che escono dai ventilatori estrattori, grazie ai deflettori sistemati in parallelo ai ventilatori estrattori si depositano alla base della parete del ricovero e da qui vengono eliminate con spazzamento manuale o meccanico; il transito dei veicoli è essenzialmente limitato a: camion adibito allo scarico pulcini (inizio ciclo) e carico pollastre (fine ciclo); camion adibiti al rifornimento del mangime (circa 2-3 ingressi a settimana con permanenza di circa 15 min per capannone); Camion adibito al carico pollina con al massimo 2 ingressi settimana. Le vie di transito non sono pavimentate (non impermeabili). Sulla base dei punti sopra riportati, nell'ottica di tutela dell'ambiente e delle BAT, risultava non proponibile andare a realizzare dei piazzali laddove non ne erano presenti. Visto che il ciclo produttivo dell'Azienda in oggetto non utilizza, non trasforma e non produce alcuna delle sostanze elencate nell'All. I della parte seconda del D.L. 152/06 e s.m.i. e specificatamente le sostanze elencate nelle tabelle: A1 classe 1, A2, B, A1 par. 1 classe II, B classe II, A1 par. 1 classe III, visto il su riportato piano di gestione delle aree impermeabilizzate, il rischio, che il dilavamento attraverso le acque di prima pioggia di sostanze pericolose o di sostanze che possono influenzare la qualità delle acque superficiali o sotterranee nonché del suolo, è minimo e quindi l'impatto ambientale derivante non è significativo le acque che dilavano le superfici impermeabili vanno a dispersione nel terreno adiacente. Come effetto collaterale, sempre messo in conto dalle BAT, alla realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia si deve considerare che il rapporto costo/benefici è molto alto e produce un aumento dell'impatto ambientale e non una



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

diminuzione. Nonostante la Regione Sicilia non abbia regolamentato questo comparto, in riferimento alle richieste di promosse in sede di conferenza di servizio da alcuni enti, sulla necessità di convogliare le acque di prima pioggia, l'Azienda ha preliminarmente predisposto un progetto che prevede la realizzazione di aree pavimentate da realizzarsi in prossimità dei punti di scarico mangime, carico pollina e carico/scarico animali, opere di canalizzazione per far confluire le acque in un apposito impianto di trattamento posto a valle dell'insediamento.

In sede della conferenza di servizio del 13-12-2019, si è nuovamente discusso il tema acque di prima pioggia in riferimento alla proposta preliminare dell'azienda e di tale proposta in riferimento alle BAT ed al rapporto costi/benefici. La nuova proposta dell'azienda, in accordo con i presenti, è stata di realizzare dei piazzali in corrispondenza delle aree di sosta degli automezzi, di mantenere pulite tali aree. Il responsabile dei capannoni giornalmente controlla lo stato di pulizia delle superfici impermeabili in calcestruzzo e se necessario provvede alla loro pulizia. Gli operatori, terminate le operazioni di carico o di scarico, controllano la pulizia delle piazzole e in caso di caduta di materiali procedono alla pulizia delle stesse, mediante spazzamento; il mangime viene riposto nelle mangiatoie; la pollina viene posta in appositi recipienti per essere svuotati sui camion. Eventuali perdite di olio o altri sversamenti accidentali vengono raccolti con materiale assorbente e depositati temporaneamente in contenitore chiuso per essere conferito come rifiuto (CER 15.02.02). Non sono presenti depositi esterni di rifiuti che possano essere dilavati nel caso si dovesse verificare un accidentale sversamento.

**v. Informazione sulla gestione delle lettiere**

Integrazione: Gli unici capannoni in cui si dovrà far uso della lettiera sono i capannoni in progetto "I" ed "L". Per tali capannoni è prevista la tecnica di allevamento "a terra". A fine ciclo, dopo circa 120 gg, svuotati i capannoni, la lettiera, costituita dalla paglia e dalle deiezioni delle pollastre, viene rimossa e conferita alla SIC S.r.l. di Modica, azienda autorizzata alla lavorazione della pollina. Le operazioni di carico della lettiera avvengono dentro i capannoni, mediante trattore con pala. Tale operazione è facilitata dalla possibilità di sollevare gli impianti di abbeveraggio e mangiatoie e dal pavimento in calcestruzzo liscio. Quindi in allevamento non c'è alcun deposito temporaneo di lettiera. Asportata la lettiera (quindi ad ogni fine ciclo di allevamento) si procede alla pulizia a secco dei capannoni (pavimenti, pareti, soffitti, linee di distribuzione del mangime e dell'acqua) con spazzoloni meccanici e aspirapolvere. Successivamente si procede alla sanificazione del capannone e delle attrezzature annesse. Segue un periodo di circa 15 giorni di vuoto sanitario, dopo di che inizia un nuovo ciclo produttivo.

**Integrazioni relative al Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n.44 del 13.11.2019 della CTS**

**Considerato che in riferimento alle osservazioni avanzate dalla CTS, il proponente ha prodotto le seguenti integrazioni.**

**1. Il sistema di abbattimento delle polveri e del piumino all'esterno del ricovero potrebbe non essere in grado di ridurre le polveri in atmosfera, da ricondurre alla ventilazione forzata che può liberare del particolato perveniente dal mangime e piumaggio degli animali. Pertanto occorre prevedere interventi di mitigazione quali ad esempio: cuffie abbatti-polvere per ogni ventilatore oppure una struttura abbatti polvere da posizionare di fronte alla zona di posizionamento dei ventilatori;**

Integrazione: Premesso che per gli allevamenti intensivi la Direttiva IPPC insiste particolarmente nel raccomandare agli Stati Membri sia di prendere in considerazione il rapporto costi/benefici e



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

quindi la sostenibilità economica, sia di utilizzare, in luogo dei valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti, basati sulle migliori tecniche disponibili. Ciò è particolarmente importante per il comparto agro-zootecnico, nel quale la riduzione delle emissioni in atmosfera non può essere controllata come per qualsiasi comparto industriale, a causa delle intrinseche difficoltà che si hanno nel regolare i processi biologici, difficoltà che i processi industriali non hanno, quindi diventa di fondamentale importanza garantire il contenimento delle emissioni nell'ambiente tramite il controllo delle fasi critiche, la gestione della manutenzione della struttura e degli impianti tecnologici. Tuttavia, l'azienda prevede di mitigare la diffusione di polveri, particelle odorigene e piumino in uscita dai ventilatori dei capannoni, installando un sistema di filtraggio mediante teli a maglia fine utilizzando altresì la tecnica descritta dalle BAT UE 2017/302 al punto 4.3. L.43/264 - Tecniche per ridurre le emissioni di polveri.

**2. L'adeguamento strutturale dell'allevamento comporterà una riduzione di superficie coltivata, dal momento che verranno costruiti due nuovi manufatti. Si richiede un approfondimento relativamente al numero e specie di elementi arborei che verranno interessati dall'opera in progetto ed il loro eventuale reimpianto nella stessa area oltre che al periodo di espianto/impianto e modalità tecniche di esecuzione;**

**3. Si richiede di prevedere una barriera vegetale perimetrale, esclusivamente con specie vegetali autoctone, (anche riutilizzando le stesse piante già presenti nell'area di cantiere) o da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art 4 del D.Lgs. 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana (avendo così certezza del germoplasma autoctono); la messa a dimora di specie vegetali arboree ed arboreescenti autoctone avrà una funzione di frangivento e di filtro naturale alle particelle eventualmente trasportate, trasportate, oltre the funzione di mitigazione dell'impatto percettivo e acustico. Dovrà essere garantito l'attecchimento, la manutenzione e l'innaffiamento (possibilmente attraverso acque di recupero);**

Integrazione (punti 2 e 3): L'area di sedime dei nuovi capannoni (I-L) e quella del parcheggio è attualmente destinata a colture foraggere in consociazione con piante di carrubo aventi un'età compresa tra i 60-70 anni; queste ultime (circa 20) verranno espantate e trapiantate in altro sito e costituiranno, insieme a piante di ulivo provenienti da vivai autorizzati (circa 40), una barriera vegetale perimetrale all'impianto che avrà lo scopo di abbattere le polveri prodotte. L'espianto verrà eseguito tra il mese di agosto e settembre, momento in cui l'attività vegetativa delle piante è minore; si procederà prima ad una potatura delle piante al fine di facilitare le operazioni di sradicamento. Prima di procedere al trapianto delle piante verranno create delle buche per la messa a dimora. Sarà realizzato inoltre un impianto di irrigazione costituito da tubazioni in polietilene da mm 50, irrigatori sotto chioma e pompa di rilancio al fine di garantire uno sviluppo ottimale.

**4. Si richiede che vengano analizzati gli impatti sulle matrici ambientali considerando l'effetto cumulo con l'allevamento di galline ovaiole (RG6/ATP 11 B - Allevamento di galline ovaiole in C/da Nacalino nel Comune di Modica (Rg) ditta proponente "Salvatore Nigro & Figli s. n. c." limitrofo, e gli allevamenti presenti nel raggio di almeno 1000 in al complesso zootecnico oggetto di valutazione e/o interferenti con esso.**

Integrazione: Emissioni in atmosfera - Si premette che la descrizione della problematica relativa all'emissione di polveri, odori ed eventuali composti associati alla produzione di pollina è stata ampiamente trattata nel documento "Studio di Impatto Ambientale" al Capitolo denominato "Impatti sull'atmosfera" (pag. 96 e successive), in cui lo studio viene affrontato attraverso la definizione di un opportuno modello matematico di diffusione. ...





Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Tali dati, sono utilizzati come dati di ingresso del modello matematico di trasporto e diffusione adottato. Vista la richiesta avanzata dall'ARPA, rispetto al modello affrontato nello "Studio di Impatto Ambientale" in cui si analizzava solo l'azienda in oggetto, in questo caso, è stato definito un modello più ampio in cui vengono analizzate le varie sorgenti emmissive della Az. Agr. Nigro s.r.l. e dell'azienda di ovaiole vicina, la Salvatore Nigro e Figli s.n.c., riferendosi al valore del flusso di massa di inquinante in uscita dai ventilatori. Nel dominio geografico vengono quindi individuati i possibili ricettori sensibili in un'area attorno l'allevamento. I dati meteo, derivati dal modello micro meteorologico, i parametri di turbolenza ed i dati del modello emissivo sono utilizzati e analizzati nel modello di dispersione. Nella rappresentazione dei risultati del modello di dispersione vengono individuati i valori di concentrazione in corrispondenza dei ricettori sensibili rappresentando la loro distribuzione geografica tramite mappe di concentrazione... per la simulazione della dispersione delle emissioni è stato utilizzato un modello gaussiano a coefficienti costanti. Tale modello appartiene alla tipologia di modelli descritti al paragrafo 3.1.2 della linea guida RTI CTN\_ ACE 4/2001 "Linee guida per la selezione e l'applicazione dei modelli di dispersione atmosferica per la valutazione della qualità dell'aria", Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Centro Tematico Nazionale — Aria Clima Emissioni, 2001. ... Lo studio effettuato per la valutazione degli impatti relativamente alla dispersione degli inquinanti in atmosfera che saranno immessi durante l'attività zootecnica ha evidenziato che, si avrà un aumento delle emissioni non significativo. Le concentrazioni delle sostanze emesse, in particolare ammoniaca, previste dal modello di dispersione sono in ogni punto ampiamente inferiori ai limiti che la norma prevede per le emissioni convogliate. Non esistono quindi rischi di inquinamento atmosferico. I valori di odore ai ricettori più vicini sono inferiori ai criteri di accettabilità proposti nelle linee guida. L'allevamento zootecnico non comporta rischi per la qualità dell'aria (intesa come impatto da odori molesti) tutto ciò in relazione alla tipologia di allevamento e all'adozione delle migliori tecniche costruttive e gestionali oggi conosciute. Nonostante le due aziende avicole sono abbastanza vicine, la direzione dei venti prevalenti (Ovest-> Est), riducono sensibilmente il rischio di sovrapposizione degli effetti. 8 riporterei anche i valori

In conclusione si può affermare che i valori di calcolo riportati nelle tabelle sono sensibilmente più bassi rispetto ai limiti di riferimento. Per tale motivo si ritiene che le emissioni complessive assoggettate all'allevamento in oggetto non comportano ne rischi per la salute, ne disturbo olfattivo alla comunità vicina.

Emissioni sonore – Le emissioni sonore dell'allevamento in oggetto – "Az. Agr. Nigro srl" – sono stati trattati nel capitolo "Emissioni Sonore" del documento "Studio di Impatto Ambientale". ..

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valore calcolato $L_p$ [dB(A)]	Limite diurno $L_{eq}(A)$ [dB(A)] (6.00 – 22.00)	Limite notturno (22.00 - 6.00) $L_{eq}(A)$ [dB(A)]
III- Aree di tipo misto	45,1	60	50

Sulla base delle valutazioni precedentemente condotte si deduce che l'azienda non ricade nella categoria di allevamento rumoroso, in quanto rientra nei limiti di legge.

**Riscontro integrazioni richieste dall'ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) con nota n°75070 del 18.12.2015 – Procedura AIA – Impianto IPPC**



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Considerato** che in riferimento alle osservazioni avanzate dall'ARTA, ST di Ragusa, il proponente esprime le seguenti risposte

1. Elaborati grafici

A seguito dell'Istanza di VIA art. 23 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, le tavole tecniche sono state rielaborate ed integrate. Tali tavole sostituiscono integralmente quelle relative alla procedura di AIA inviate precedentemente.

2. Piano di Monitoraggio e Controllo (vedi il PMC allegato alla presente documentazione)

3. Sistemi a garanzia della tutela ambientale.

a. Separazione acque di prima pioggia - b. Barriera vegetale - vedi punto f) - i)

c. Acque di lavaggio automezzi

Integrazione: non si effettua lavaggio di automezzi in azienda. Nel caso si renda necessario il lavaggio di veicoli, questi vengono lavati presso autolavaggio.

4. Emissioni acustiche (vedi pag. 17 della presente documentazione - Integrazioni richieste dall'ARPA (ST di Ragusa) con nota n° 29125 del 03.05.2019 – Istanza di VIA art. 23 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii nell'ambito del Provvedimento unico Autorizzatorio regionale di cui all'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.).

**Riscontro alle Integrazioni richieste dall'ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) con nota n° 0073324 del 18.11.2014 e dalla conferenza di servizio del 18.11.2014**

**Considerato** che in riferimento alla richiesta di integrazione di ARPA dall'ARPA (Struttura Territoriale di Ragusa) con nota n° 0073324 del 18.11.2014 e dalla conferenza di servizio del 18.11.2014, il proponente ha prodotto la seguente documentazione integrativa:

1) RELAZIONE TECNICA

GESTIONE DELLE DEIEZIONI

Nel caso di allevamento "a terra", come previsto per i capannoni in progetto (I ed L), il pavimento è ricoperto dalla lettiera. Questa, costituita da un letto di paglia trinciata al fine di trattenere le deiezioni delle pollastre, viene rimossa a fine ciclo e conferita alla SIC S.r.l. di Modica, azienda autorizzata alla lavorazione della pollina. Le operazioni di carico della lettiera avvengono dentro i capannoni, mediante trattore con pala. Tale operazione è facilitata dalla possibilità di sollevare gli impianti di abbeveraggio e mangiatoie e dal pavimento in calcestruzzo liscio. Asportata la lettiera (quindi ad ogni fine ciclo di allevamento) si procede alla pulizia a secco dei capannoni (pavimenti, pareti, soffitti, linee di distribuzione del mangime e dell'acqua) con spazzoloni meccanici e aspirapolvere. Successivamente si procede alla sanificazione del capannone e delle attrezzature annesse. Il sistema di ventilazione disidrata le deiezioni, impedendo l'instaurarsi di fenomeni di fermentazione e quindi lo sviluppo di sostanze gassose odorigene.

GESTIONE DEL MICROCLIMA DEI RICOVERI

Nel primo periodo di vita dei pulcini, c'è la necessità di riscaldare, i ricoveri ad una temperatura di circa 32°C. Tale riscaldamento viene effettuato con caldaie da 80 kW di potenza nominale utilizzando come combustibile GPL stoccato in appositi serbatoi costruiti a norma di legge.

RICAMBIO D'ARIA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

SISTEMA DI ALLARME



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

IL VUOTO SANITARIO E LA PULIZIA A FINE CICLO

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI

All'ingresso dell'azienda è installato un arco di disinfezione per gli automezzi, azionato da fotocellula ogni qualvolta transiti un automezzo. L'arco è dotato di un sistema per l'irrorazione di una soluzione disinfettante che viene nebulizzata sull'intera carrozzeria e sulle ruote, allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento.

TRATTAMENTO DI INSETTI E RODITORI

La presenza di mosche viene prevenuta mediante la disidratazione della pollina dentro i ricoveri e con la frequente rimozione della stessa e l'immediato trasporto ad altra azienda: usando queste procedure non si ha sviluppo di larve e quindi gli insetti adulti sono praticamente assenti. Gli interventi di derattizzazione rientrano in un programma di controllo adottato dall'azienda che in genere prevede l'uso di apposite esche.

Gestione e modalità somministrazione di farmaci e relativi scarti - I Vaccini e i trattamenti farmacologici, seguono programmi e cadenze stabilite dai veterinari. I vari prodotti vengono acquistati con presentazione di ricetta veterinaria, al momento dell'uso, quindi in azienda in genere, non vengono fatte scorte. I farmaci vengono somministrati attraverso l'acqua di bevanda. I disinfettanti e gli insetticidi vengono acquistati in base alle esigenze del momento e stoccati negli appositi locali. Rifiuti di imballaggi, confezioni di farmaci, disinfettanti e detergenti, vuoti, vengono posti in appositi locali, segnalati all'esterno con adeguato cartello con codice CER, per il deposito temporaneo e poi conferiti a ditta autorizzata al trasporto e al trattamento. Ad ogni ritiro viene rilasciata apposito formulario. Il rischio legato alla produzione di rifiuti può essere considerato irrilevante vista la loro corretta gestione.

Controllo degli odori nelle varie fasi

Relativamente agli odori vengono attuate azioni preventive (disidratazione della pollina nei ricoveri, asportazione frequente delle deiezioni, estrazione delle deiezioni con nastri cassonati, congelamento delle carcasse degli animali morti) che impediscono l'innescarsi di fenomeni di fermentazione e quindi lo sviluppo di sostanze odorogene. Si allegano rapporti di prova i cui risultati confermano l'efficacia delle azioni preventive suddette.

Vie di transito e relativa copertura, manutenzione e pulizia - Le vie di transito sono realizzate in misto granulometrico compatto, considerato il basso volume di traffico non richiedono operazioni di manutenzione. Il personale impiegato dall'azienda è formato affinché accidentali cadute di materiali vengano immediatamente rimosse e le vie di transito siano costantemente pulite. I controlli ufficiali continui dell'ASP garantiscono che quanto suddetto venga rispettato.

Benessere animale - Relativamente al benessere animale l'allevamento è registrato presso l'ASP di Ragusa con Codice Aziendale IT006RG136, ai sensi del D.lgs. n. 267 del 29 luglio 2003 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento". L'azienda è in possesso di Certificato di benessere animale rilasciato dal Servizio Veterinario competente per territorio esso certifica che l'Azienda rispetta tutte le condizioni previste per il benessere animale che sinteticamente si riassumono in: - gabbie di caratteristiche ben definite, - densità di allevamento - disponibilità di acqua e cibo, - disponibilità luce e tempi di buio, - ricambio d'aria, - temperatura all'interno del ricovero adeguata.

NORME DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Sono quelle previste dall'Ordinanza Ministeriale 26-08-2005 e successive modifiche ed integrazioni.

**Relazione di Riferimento**

1. Valutazione della presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e determinazione della classe di pericolosità – SCREENING

L'installazione utilizza sostanze pericolose.

n. progressivo	tipologia	denominazione	CAS	INDEX	EC	Stato fisico	Indicazioni di pericolo
1	Carburante	DIESEL	68-334-30-5		269-882-7	LIQUIDO	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
2	Carburante	GPL	MISCELA			GAS	H220, H280

2. Valutazione della rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, attraverso il confronto con specifiche soglie

Dalla valutazione della fase 2 EMERGE che sono superate le soglie della classe 1 poiché il gasolio presenta la frase H351 e della classe 2 poiché il gasolio presenta la frase H304 e H411.

Questo superamento è dato dall'apporto del gasolio, in sua assenza le sommatoria delle altre sostanze utilizzate ampiamente nei limiti di ciascuna categoria, come dimostra la scheda accessoria.

3. Valutazione della possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto.

n. progressivo	sostanza pericolosa	Ambito di valutazione	Realtà aziendale	Verifica di integrità /efficienza al momento della verifica di sussistenza		Procedura, Istruzione operativa, linee guida ecc. di gestione (scritta, approvata e diffusa all'interno dell'installazione)	Manutenzione codificata secondo una scadenza predefinita dalla procedura	note	
8	DIESEL, Idrocarburi e additivi H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	stoccaggio	posizionamento	presenza di stoccaggio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	IL DIESEL VIENE UTILIZZATO IN AZIENDA PER ALIMENTARE IL GRUPPO ELETTROGENO. LO STOCCAGGIO AVVIENE NEL SERBATOIO DEL G.E.
				in luogo chiuso e aperto	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
				in luogo coperto	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		contenimento	Contenitori	a doppia parete	integro	efficiente	si	si	
			bacino di contenimento	Presenza di bacino di contenimento al coperto	integro	efficiente	si	si	
			Presenza di cordolo	presenza di cordolo	integro	efficiente	si	si	
			Pozzetti a tenuta stagna per la raccolta degli sversamenti	assente					
			indicatore di livello e allarme	presenza di indicatore di livello					
		altro							
		pavimentazione	Pavimentazione in c/c						
			recupero della rete fognaria dalla pavimentazione						
		stoccaggio	stoccaggio						
travaso			Travaso manuale						
ispolazione e movimentazione	condotte		Condotte fuori terra						
	altro (specificare in realtà aziendale)								

**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - Applicazione delle BAT**

**Considerato** che l'installazione in argomento rientra tra le attività industriali di cui alla categoria 6 "Altre Attività" punto 6.6 "Allevamento intensivo di pollame o suini con più di 40.000 posti pollame" dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Considerato** che l'impianto è progettato per effettuare 2 cicli di allevamento/anno per un totale di 710.000 animali nei capannoni esistenti e di progetto;

**Considerato** che nei giorni precedenti all'accasamento, all'interno dei capannoni viene stesa una lettiera a base di paglia tranciata dello spessore di circa 5 cm.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Considerato** che nella fase di tutto vuoto, la lettiera viene rimossa direttamente dai capannoni, senza ricorrere a depositi temporanei e conferita interamente alla ditta dichiarata autorizzata alla lavorazione della pollina;

**Considerato** che la pulizia dei capannoni avviene, secondo progetto, con spazzoloni meccanici dotati di raccogliatore di lettiera, quindi si procederà a un lavaggio e sanificazione delle linee della distribuzione del mangime, delle pareti e del pavimento, senza l'utilizzazione di acqua. A valle di questa fase seguirà un periodo di vuoto sanitario di circa quindici giorni. Si prevede l'utilizzo del sanificante con alta biodegradabilità;

**Considerato** che il mangime è stoccato in silos esterni a ciascun capannone, con approvvigionamento mediante carro botte circa due volte a settimana;

**Considerato** che gli abbeveratoi sono del tipo antispreco;

**Considerato** che il riscaldamento dei capannoni ove avviene la stabulazione viene effettuato mediante caldaie GPL.

**Considerato** che il GPL viene stoccato all'interno dei serbatoi presenti in azienda e ubicati in prossimità di ogni capannone in serbatoi da 5 m<sup>3</sup>. Il quantitativo totale annuo stimato è pari a 12.500 litri totali per i consumi dei capannoni esistenti e di progetto.

**Considerato** che il raffreddamento forzato avviene mediante ventilatori assiali. Tutti i capannoni sono ad aria forzata, attrezzati con i così detti "PAD" che umidificano l'aria aspirata dall'esterno, raffreddandola all'ingresso dei capannoni da dove, poi, viene estratta dai ventilatori.

**Considerato** che l'energia elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto viene fornita da Enel mediante impianto a bassa tensione; l'azienda dispone inoltre di un di un impianto fotovoltaico di 77 kW per la produzione di energia elettrica ad uso aziendale dalla capacità di 104 MWh (di cui 73 MWh/anno auto consumati e 31 MWh/anno ceduti alla rete). Il consumo totale attuale (Capannoni C, G e H) di energia elettrica è pari a circa 253 MWh/anno. Per i capannoni I ed L in progetto, si stima un consumo elettrico di circa 173 MWh/anno. Relativamente l'ampliamento, si prevede l'installazione di un ulteriore e un impianto fotovoltaico per una potenza stimata pari a 78 kW per una quantità di energia autoprodotta di 105 MWh. È inoltre presente un generatore di corrente elettrica alimentato a gasolio. Qualora si abbia un'interruzione della fornitura dell'energia elettrica esterna e per le emergenze. Per il gasolio è previsto un serbatoio di stoccaggio in serbatoio metallico per un consumo annuo stimato di circa litri 5.000 per il funzionamento del generatore di corrente elettrica di emergenza.

**Considerato** che le principali emissioni in atmosfera dall'impianto sono costituite da metano, ammoniaca, polveri e odori; le emissioni presenti sono diffuse e derivano dai ricoveri, caricamento silos mangime e sistemi di produzione di energia termica (caldaie).

**Considerato** che per il calcolo delle emissioni di ammoniaca e metano il Proponente utilizza i fattori di emissione ricavati dalle linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili per il settore allevamento galline ovaiole, allevate in gabbia, per la fase ricovero del 12.01.2004 e il Manuale Fattori di emissioni ANPA 2002 le cui quantità medie di questi inquinanti sono: metano 0,078 kg/capo anno, ammoniaca 0,178 kg/capo anno e che le quantità di inquinanti sono stimate in circa 55,4 tonnellate di metano e circa 126,4 tonnellate di ammoniaca. Considerando le BAT applicate e i fattori di emissione riportate nelle Linee Guida è calcolato un abbattimento minimo del



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

50%. Non esistono emissioni da stoccaggio e trattamento delle deiezioni in quanto queste fasi non riguardano l'allevamento in oggetto.

**Considerato** che le emissioni dalle caldaie a GPL sono stimate in 12,24 t/anno per CO<sub>2</sub> dell'impianto esistente e 6,89 t/anno per l'ampliamento, mentre non sono stimate per NO<sub>x</sub>.

**Considerato** che da progetto gli scarichi idrici corrispondono solo a quelli dei servizi igienici in quanto la pulizia dei capannoni avviene a fine ciclo con l'asportazione a secco della pollina.

**Valutato** per l'installazione in esame, sulla base di quanto riportato dal gestore negli elaborati progettuali agli atti di questa Commissione Tecnica Specialistica e relativamente all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per gli allevamenti intensivi di pollame con più di 40.000 posti, di cui alle sopraccitate conclusioni sulle BAT, che lo stato di applicazione delle migliori tecnologie disponibili risulta quello indicato nella tabella seguente:

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 1 – Sistemi di gestione ambientale	Non applicata	Non è previsto un SGA certificato ma la formazione e coinvolgimento del personale, programmi di manutenzione, verifica della conformità alla normativa in materia ambientale, tenuta dei registri, ecc.
BAT 2 – Buona Gestione		
BAT 2 a) Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola	Parzialmente Applicato	È presente, limitrofo all'impianto un edificio di civile abitazione.
BAT 2 b) Istruire e formare il personale	Parzialmente Applicato	Si ritiene che la formazione del personale con particolare riferimento a quanto specificato nella BAT 2 b) possa essere meglio codificata e programmata.
BAT 2 c) Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici	Non applicato	
BAT 2 d) Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, ....	Applicato	Il PMC prevede la realizzazione di interventi periodici di manutenzione delle diverse parti impiantistiche, dei macchinari e attrezzature.
BAT 2 e) Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Applicato	Le carcasse animali sono stoccate in celle frigo poste distanti dalle aree di stabulazione.



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 3 a – Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica dichiara di ridurre il contenuto di proteina grezza nei mangimi, alimentazione multifase, aggiunta di aminoacidi essenziali, uso di fosfati inorganici digeribili, uso di fitasi per ridurre il fosforo escreto.
BAT 3 b - Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Parzialmente Applicata	
BAT 3 c - Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Parzialmente Applicata	
BAT 3 d - Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto.	Parzialmente Applicata	
BAT 4 a – Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Parzialmente Applicata	
BAT 4 b - Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi)	Non Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 4 c – Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Parzialmente Applicata	
BAT 5 a - Registrazione del consumo idrico.	Applicata	
BAT 5 b - Individuazione e riparazione delle perdite.	Applicata	
BAT 5 c – Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Non Applicabile	Per le aree di stabulazione si prevede una pulizia a secco. Il disinfettante usato a fine ciclo è acqua ossigenata.
BAT 5 d - Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Applicata	
BAT 5 e - Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Applicata	
BAT 5 f - Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia	Non Applicabile	Non è prevista la raccolta dell'acqua piovana
BAT 6 a - Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	Applicata	È previsto di mantenere pulite le zone esterne dei ricoveri, minimizzare l'uso dell'acqua.



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 6 b - Minimizzare l'uso di acqua.	Applicata	È previsto il sistema di pulizia a secco per i ricoveri
BAT 6 c - Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Parzialmente Applicata	Il gestore prevede il trattamento delle acque reflue civili, ma nessun collettamento delle acque piovane
BAT 7 a - Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Applicata	Il gestore prevede il trattamento delle acque reflue civili; non sono previste acque reflue di lavaggio.
BAT 7 b- Trattare le acque reflue.	Applicata	Le acque reflue civili vengono smaltite mediante fosse Imhoff e condotta disperdente
BAT 7 c - Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	Non Applicabile	
BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		
BAT 8 a - Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Applicata	Il raffreddamento avviene con sistema PAD Cooling mentre il riscaldamento con caldaie a GPL.
BAT 8 b - Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Parzialmente applicata	È prevista una centralina per il controllo del microclima che permette di mantenere costante la temperatura impostata e di garantire il giusto tasso di ricambi di aria.  Non viene previsto il trattamento dell'aria.
BAT 8 c - Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	Non Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito le modalità di applicazione della BAT, non risulta agli atti la descrizione di un sistema di isolamento dell'area di ricovero.
BAT 8 d - Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	Applicata	Si prevede l'utilizzo di lampade a LED, ottimizzazione dei sistemi di ventilazione, impianto fotovoltaico.





BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 8 e - Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Non Applicata	
BAT 8 f - Uso di pompe di calore per recuperare il calore.	Non Applicata	
BAT 8 g - Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non Applicata	
BAT 8 h - Applicare la ventilazione naturale.	Non Applicabile	
BAT 9 - Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore	Non Applicata	Il gestore le ritiene non applicate considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.
BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		Il gestore le ritiene non applicate considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.  Il monitoraggio del rumore è basato su modelli matematici di calcolo alle varie distanze prefissate (recettori) dal punto di emissione sonora, tenuto conto del livello di pressione sonora fornito dalla ditta costruttrice delle attrezzature che producono rumore.
BAT 10 a - Garantire distanze adeguate fra l'impianto/ azienda agricola e i recettori sensibili.	Parzialmente applicata	A circa 100 m di distanza sia dai capannoni esistenti è presente un'abitazione residenziale; la relazione di impatto acustico a firma del tecnico competente prevede tuttavia un livello di pressione sonora accettabile per tale ricettore
BAT 10 b Ubicazione delle attrezzature.	Applicata	
BAT 10 c - Misure operative.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 10 d - Apparecchiature a bassa rumorosità.	Parzialmente Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non sono riportate le schede tecniche delle apparecchiature rumorose, viene tuttavia asserito che verranno



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
		utilizzati ventilatori ad alta efficienza
BAT 10 e - Apparecchiature per il controllo del rumore.	Non Applicata	Il gestore nella Relazione Tecnica non ha chiarito nel dettaglio le modalità di applicazione della BAT
BAT 10 f - Procedure antirumore.	Parzialmente Applicata	È prevista la realizzazione di integrare la vegetazione arborea sparsa con una barriera vegetale schermante con arbusti
BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 11 a-1- Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	Non Applicata	È previsto l'utilizzo di paglia tranciata
BAT 11 a-2- Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 a-3- Applicare l'alimentazione ad libitum	Applicata	
BAT 11 a-4- Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti;	Applicata	
BAT 11 a-5- Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 a-6- Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	Applicata	
BAT 11 b-1- Nebulizzazione d'acqua;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-2- Nebulizzazione di olio;	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 b-3- Ionizzazione	Non Applicata	Non viene chiarito il motivo della non applicabilità
BAT 11 c	Non Applicata	Non è previsto alcun sistema tra quelli indicati di trattamento dell'aria
BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di	Non Applicata	Il gestore ritiene non doverle



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori		applicare considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.
BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.		Il gestore ritiene non doverle applicare considerato che l'azienda si trova in zona agricola sufficientemente lontana da recettori sensibili.
BAT 13 a - Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili.	Parzialmente Applicabile	
BAT 13 b - Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:  mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),  diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,  mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.	Applicata	
BAT 13 c - Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:  collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),	Applicata	
BAT 13 d - Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi.	Oggetto di valutazione	La BAT rileva costi potenzialmente molto elevati
BAT 13 e-g	Non Applicabili	
BAT 14 - 22	Non Applicabili	Non è previsto stoccaggio effluente solido e liquido, né spandimento degli effluenti
BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini (scrofe incluse) o pollame, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	Non Applicata	



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.		
BAT 24 a - Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 24 intende applicare
BAT 24 b - Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 24 intende applicare
BAT 25 - La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare
BAT 25 a - Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare
BAT 25 b - Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare
BAT 25 c - Stima mediante i fattori di emissione.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 25 intende applicare
BAT 26 - La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.	Non Applicata	
BAT 27- La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.		
BAT 27 a - Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente. Una volta l'anno.	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 27 intende applicare
BAT 27 b - Stima mediante i fattori di emissione. Una volta l'anno	Non Applicata	Il gestore non indica quale metodo di BAT 27 intende applicare
BAT 29 - La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.	Applicata	



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.		
BAT 32 a - Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Applicata	
BAT 32 b - Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Applicata	

**Considerato** che il proponente ha provveduto ad inoltrare documentazione integrativa e osservazioni a seguito delle criticità rilevate dalla C.T.S. nel Parere Istruttorio Intermedio n. 44 del 13/11/2019, come sopra esposto.

**Valutato** che la risposta del Proponente soddisfa le richieste formulate nel P.I.I. tenendo però in considerazione che il sistema di allevamento dei capannoni di progetto risulta diverso da quello indicato nella proposta presentata con l'istanza e che il presente parere tiene conto delle considerazioni aggiuntive indicate negli allegati alla nota del 07.01.2020.

**Considerato e Valutato** che è opportuno definire e codificare delle procedure di gestione ambientale volte a contenere e gestire gli impatti legati all'esercizio dell'impianto.

**Considerato e Valutato** che bisogna chiarire quale sia la fonte di approvvigionamento idrico, stante che nella relazione di S.I.A. si afferma che l'approvvigionamento idrico aziendale avverrà attingendo acqua potabile dal pozzo interno all'azienda regolarmente autorizzato, mentre non si comprende il motivo per il quale la stessa autorizzazione non è stata rinnovata tanto che si afferma che l'acqua è attualmente rifornita da terzi tramite autobotte.

**Rilevato** che nel caso si verificano le particolari situazioni citate dal Proponente, la possibilità di gestire le eventuali acque di lavaggio come rifiuti, è condizionata alla possibilità di collettarle e raccogliarle in apposite vasche, che pertanto vanno previste.

**Valutato** che, analogamente a quanto previsto per i capannoni esistenti, anche per i capannoni I ed L di progetto deve essere prevista una vasca e relativo sistema di collettamento delle acque di lavaggio.

**Valutato** che si ritiene necessario prevedere un sistema di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia; la presenza infatti di possibili sversamenti di idrocarburi dai mezzi di trasporto e di eventuali agenti detergenti, disinfettanti e medicinali non consente di escludere la possibilità che le acque di dilavamento dai piazzali siano acque non contaminate.

**Considerata e Valutato** preminente la necessità di garantire ogni possibile forma di tutela nei confronti delle matrici ambientali interessate dall'intervento di progetto; considerata altresì la natura calcarenitica del terreno sottostante (come da relazione specialistica di progetto).

**Considerato** inoltre che, se come affermato dal Proponente la gestione dell'impianto è demandata ad un solo operatore, non è possibile che lo stesso garantisca oltre all'espletamento delle sue funzioni ordinarie, un intervento tempestivo nei confronti di eventuali sversamenti.



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

**Considerato e Valutato** che le acque di prima pioggia di dilavamento posseggono una carica inquinante a prescindere dagli accidentali sversamenti.

**Ritenuto**, a tutela delle matrici ambientali interessate, necessario prevedere un sistema di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia.

**Valutato** altresì che le procedure operative richiamate dal Proponente devono essere trasmesse, congiuntamente al Sistema di Gestione Integrato certificato all'autorità competente prima dell'avvio dei lavori.

**Considerato Valutato** che non pare sia prevista un'area di disinfezione dei veicoli che transitano in entrata/uscita dall'allevamento e che potrebbero contribuire alla diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti.

**Valutato** che si debba prevedere una piazzola in cemento impermeabilizzata oppure un arco di disinfezione per i veicoli; le acque di lavaggio devono essere accumulate in appositi pozzetti di stoccaggio (distanti dalle aree di governo degli animali) e poi adeguatamente smaltite.

**Valutato** che le acque di lavaggio devono essere raccolte e smaltite adeguatamente, e pertanto deve essere trasmesso ogni dettaglio strutturale, operativo e gestionale, oltre che documentazione fotografica di quanto realizzato.

**Considerato e Valutato** che relativamente alle terre e rocce da scavo il Proponente afferma che per i lavori di progetto si prevede un riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi per il rinterro da effettuare dentro i vani delle fondazioni per diminuire la quantità di materiale proveniente dall'esterno ma non indica i volumi di scavo prodotti ai fini del rispetto di quanto previsto dal DPR 120/2017.

**Valutato** inoltre che nel caso si preveda l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, il Proponente nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, ha l'onere di presentare, ai sensi dell'Art. 24 del DPR 120/2017 il Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre.

**Considerato e valutato** che manca la definizione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), differente dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), per almeno le componenti ambientali atmosfera, suolo, rumore, acque, fauna e flora per le fasi di ante, corso e post operam. Dovrà altresì essere monitorato l'attecchimento delle specie arboree e arbustive previste da progetto per il triennio successivo al termine dei lavori, prevedendo la sostituzione dei soggetti morti.

**Preso atto** che il proponente ha consegnato il documento "Proposta di Piano di Monitoraggio ambientale rev. 02";

**Valutato** che tale documento è indicativo delle componenti da monitorare e delle frequenze e si configura piuttosto come una proposta di PMC.

**Preso atto** che, con riferimento alle MTD, è opportuno fare riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini del 15/02/2017;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Preso atto** che il Proponente ha presentato un elaborato elativo all'applicazione delle BAT di cui alle *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini del 15/02/2017*;

**Considerato e Valutato** che si ritiene necessario rappresentare in forma tabellare quali BAT si prevede di adottare o sono attualmente adottate per la parte esistente, dettagliando le modalità di applicazione; per le BAT non adottate bisogna motivarne le ragioni e che il Proponente ha prodotto un elaborato ad integrazione di quanto sopra indicato;

**Valutato** che non viene chiarito nella maggior parte dei casi in che modo le BAT vengono applicate ovvero non sono applicabili.

**Considerato e Valutato** che il Proponente ha l'onere di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, ai sensi del DM MATTM 15.4.2019, n. 104 e che l'esito di tale verifica è stato trasmesso all'Autorità competente, unitamente alle integrazioni presentate.

### **VALUTAZIONI FINALI**

**Considerato e Valutato** che gli interventi di progetto, che riguardano l'ampliamento di un impianto già esistente, non interessano zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aree naturali protette e aree a rischio idrogeologico;

**Valutata** la coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione e programmazione;

**Considerato** che la pollina non viene stoccata e gestita dall'azienda ma ceduta a fine ciclo; durante la fase di "tutto vuoto" viene rimossa la lettiera, che è conferita interamente all'azienda autorizzata alla lavorazione di pollina. Le operazioni di carico, su automezzi adeguati e autorizzati al trasporto, avvengono direttamente da ogni capannone mediante trattore munito di caricamento frontale, senza così dover ricorrere a depositi temporanei;

**Preso atto**, secondo quanto affermato dal Proponente, che nello stabilimento è previsto l'uso o produzione di sostanze classificati pericolosi per l'uomo o per l'ambiente secondo la classificazione del regolamento CE 1272/2008 che fa scattare l'obbligo della relazione di riferimento ai sensi del DM 104/2019;

**Considerato** la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento deve essere verificata secondo la procedura codificata dall'allegato 1 del sopracitato Decreto, i cui esiti devono essere consegnati all'Autorità competente unitamente alla documentazione di AIA;

**Considerato e Valutato** che non è stato presentato il Piano Preliminare di utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 e non sono indicati i volumi di scavo prodotti ai fini del rispetto di quanto previsto dal DPR 120/2017

**Considerato e Valutato** che è stata effettuata un'analisi della dispersione dei contaminanti e delle sostanze odorigene a partire dai punti di emissione;

**Considerato e Valutato** che il PMC sviluppato dal Proponente non è congruo ad assolvere agli obiettivi previsti dalla normativa e dalle LL.GG. di riferimento;



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Valutato** che a seguito delle analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione progettuale presentata dalla Ditta, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche utilizzate nell'installazione sono sostanzialmente conformi alle MTD di settore di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017;

**Valutato**, in conclusione che il CTS ha potuto definire gli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione del progetto, ritenendo di poterlo assentire, seppure nel rispetto delle condizioni ambientali sotto riportate;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

**ESPRIME**

parere favorevole riguardo (i) alla compatibilità ambientale del progetto "Ampliamento impianto allevamento avicolo di c.da Nicalino, Modica" (ii) ed alla relativa Autorizzazione Integrata Ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni:

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 1</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Elaborati di Progetto</b>
Oggetto della prescrizione	Il progetto esecutivo dovrà essere adeguato a tutte le condizioni del presente parere e degli altri pareri pervenuti da Enti e Amministrazioni.  In fase di redazione del progetto esecutivo, devono essere prodotti gli elaborati pertinenti come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con gli opportuni dettagli relativi alla fase di cantierizzazione (che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati, alla gestione delle materie e bilancio di massa);  - Piano di manutenzione delle Opere a verde e piano di monitoraggio dell'attecchimento delle stesse per un periodo pari a un quinquennio dalla conclusione dei lavori.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	





<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 2</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Sistema di Gestione Ambientale</b>
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere trasmessi tutti gli elaborati, procedure, elementi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale (Rischi e opportunità/pto. 6.1.1, Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali significativi/pto. 6.1.2, Aspetti ambientali associati/pto. 6.1.2, Obiettivi Ambientali e piani per raggiungerli/pto. 6.2, Procedure Operative, Piano di emergenza per eventuali emissioni non previste e incidenti, ecc...).
	Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta certificazione.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
Macrofase	Ante operam – corso d'opera – post operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere – Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale, per le fasi di ante, corso e post operam, con riferimento alle componenti suolo, atmosfera, rumore, ed emissioni odorigene. Per ciascuna componente, dovranno essere identificati e mappati i punti di monitoraggio <u>in corrispondenza dei ricettori</u> potenzialmente impattati e definite, per ciascuno degli indicatori monitorati, le soglie di anomalia e la gestione delle stesse.
	Il PMA dovrà essere approvato da ARPA, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 3</b>
	<p>necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il proponente dovrà inviare il PMA approvato da ARPA e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.</p> <p>In riferimento alla definizione dello stato ante operam e alla verifica dell'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni di odori (ovvero alla necessità di introdurne ulteriori), dovrà essere predisposto specifico piano di monitoraggio delle emissioni odorigene prevedendo l'installazione di olfattometri (o nasi elettronici) in corrispondenza dei ricettori e di una stazione meteo. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per l'anno successivo all'entrata in esercizio dell'impianto, con cadenza trimestrale e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo (durante la fase di stabulazione). Sulla base dei ai risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione e potrà essere ridefinita la durata delle attività di monitoraggio.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere - Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	
<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Odori</b>
Oggetto della prescrizione	I dati di monitoraggio degli odori ai ricettori acquisiti in fase ante operam, saranno utilizzati ai fini della calibrazione del modello previsionale della dispersione degli odori, che consideri i 5 capannoni come sorgenti emmissive, utilizzando gli opportuni coefficienti di emissione e considerando un intorno di restituzione dei risultati pari a 5 km dall'area di intervento. I risultati della simulazione dovranno essere presentati mediante



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 4</b>
	mappe di impatto nelle quali andranno riportate le isolinee di concentrazione di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile così come risultanti dalla simulazione a 1, 3 e 5 ouE/m <sup>3</sup>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 5</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Acque di dilavamento piazzali</b>
Oggetto della prescrizione	Per tutte le aree di carico e scarico dei mezzi deve essere previsto idoneo sistema di impermeabilizzazione, collettamento e trattamento di acque di prima pioggia, ovvero in luogo di quest'ultimo, prevista la raccolta delle acque in vasche a tenuta. Sarà descritta altresì la modalità di smaltimento delle acque in uscita dall'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	<b>Gestione Terre e Rocce</b>
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere definito il bilancio di materie e, laddove si preveda l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, il Proponente, ha l'onere di presentare, ai sensi dell'Art. 24 del DPR 120/2017 il Piano Preliminare di Utilizzo



<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 6</b>
	delle Terre
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA
Ente Coinvolto	

<b>Condizione Ambientale</b>	<b>n. 7</b>
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase precedente alla messa in esercizio - Fase di esercizio
Ambito di applicazione	<b>Mitigazione con Opere a verde</b>
Oggetto della prescrizione	<p>Il Proponente prima della messa in esercizio dell'ampliamento dovrà trasmettere documentazione fotografica attestante l'avvenuta messa a dimora delle specie arboree indicate lungo tutto il perimetro dell'impianto. I filari di ulivi previsti, dovranno essere integrati con un filare di arbusti appartenenti alle essenze tipiche della macchia mediterranea, aventi un'altezza non inferiore a 3 m. Tale intervento di mitigazione con opere a verde dovrà garantire la realizzazione di una barriera vegetale totalmente schermante.</p> <p>Dovrà altresì essere definito un piano di manutenzione e una verifica di attecchimento, con eventuale sostituzione degli esemplari morti, per un periodo di 5 anni, con frequenza annuale. Tale attività dovrà essere inclusa nel PMA. I rapporti del monitoraggio saranno trasmessi con cadenza annua.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente alla messa in esercizio - Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	



## **PRESCRIZIONI Autorizzazione Integrata Ambientale**

### **Sistema di Gestione**

1. Il Gestore dovrà finalizzare la certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001: 2015 entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo. Il SGA dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla BAT 1 al fine di trarre continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Con riferimento alla gestione dei rapporti con i fornitori, assicurarsi che il trasporto degli animali venga affidato ad aziende che assicurino il pieno rispetto del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
3. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.
4. Il Gestore dovrà applicare in fase di esercizio dell'impianto tutte le procedure previste dal SGA e dovranno in particolare essere elaborati e trasmessi entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, il Piano di Emergenza, Piano di Gestione del Rumore, Piano di gestione degli odori e Programmi di manutenzione delle attrezzature.

### **Capacità produttiva**

5. La capacità massima di produzione dell'impianto di allevamento intensivo (categoria IPPC 6.6), a seguito della realizzazione delle modifiche proposte dal gestore è pari a 355.000 posti pollame.

### **Materie prime**

6. I pulcini devono essere scaricati direttamente all'interno dell'area di ricovero; le gabbie non devono essere poggiate nel piazzale di carico e scarico.
7. Al fine di incidere ottenere una riduzione delle emissioni di polveri associate alla fase di stabulazione, dovrà utilizzarsi lettiera costituita da materiale grossolano (paglia lunga o trucioli di legno) e non paglia tritata.
8. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di atmosfera, suolo, sottosuolo e ambiente idrico.

### **Efficienza energetica**

9. Deve essere prevista la totale sostituzione di lampade al neon con sistemi led;
10. Deve essere predisposto un piano di riduzione dei consumi energetici che definisca target di miglioramento dell'efficienza energetica da presentarsi mesi all'Autorità Competente entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo

### **Combustibili**



11. Il gestore è autorizzato ad utilizzare GPL - stoccato in sei serbatoi da 5 m<sup>3</sup> ciascuno - quale combustibile per alimentare le caldaie per la produzione di energia termica per il riscaldamento delle aree di stabulazione;
12. Il gasolio, stoccato all'interno di un serbatoio di 4 m<sup>3</sup>, potrà essere utilizzato esclusivamente per il gruppo elettrogeno di emergenza e per alimentare i mezzi per le movimentazioni all'interno dell'impianto;
13. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni per evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e delle acque superficiali da combustibili liquidi; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
14. Il Gestore deve garantire l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio del gasolio e la presenza di un bacino di contenimento adeguato ai potenziali sversamenti.

#### **Emissioni diffuse e emissioni odorigene**

15. Il gestore, per l'abbattimento degli odori e delle polveri, dovrà installare in prossimità del capannone e delle aree non confinate e potenzialmente responsabili di emissioni odorigene un impianto di nebulizzazione ad alta pressione utilizzando una soluzione acquosa contenente enzimi per l'abbattimento degli odori.
16. Il Gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene nelle emissioni diffuse e/o fuggitive provenienti dalle aree di stabulazione dei polli, sia inferiore a 300 OuE/m<sup>3</sup>. Il Gestore, entro tre (3) mesi dal rilascio del PAUR, dovrà integrare il Piano di monitoraggio e controllo con un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse, con speciazione chimiche delle sostanze, al fine di identificarne le sorgenti. Le misure dovranno essere effettuate in punti rappresentativi, da concordare con ARPA. Le attività di monitoraggio andranno ripetute con frequenza almeno annuale.
17. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il gestore dovrà provvedere nei successivi dodici (12) mesi all'integrazione di ulteriori misure mitigative presentando il progetto al Servizio 1 e alla Struttura Territoriale di SR/RG del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'aggiornamento dell'autorizzazione.
18. Sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio, il gestore, dovrà predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale, un piano di gestione degli odori che includa:
  - a. un protocollo contenente le azioni appropriate per la riduzione delle emissioni odorigene e il relativo cronoprogramma;
  - b. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi che possono generare emissioni odorigene significative anche in funzioni delle previste condizioni meteo.



19. Il gestore dovrà garantire che non venga superato il BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca pari a 0,08 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno. Le modalità di monitoraggio andranno concordate con ARPA e incluse nel PMC. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con cadenza annuale.

### **Emissioni scarsamente rilevanti**

20. Il gestore è onerato di comunicare con frequenza annuale le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno.

### **Alimentazione degli animali**

21. Nella formulazione della dieta in funzione delle esigenze nutrizionali e all'età dei polli, bisogna assicurare che gli animali non siano alimentati con maggiori quantità di nutrienti (in particolare N e P) rispetto a quanto richiesto per il livello obiettivo di produzione. Ridurre infatti l'escrezione di sostanze nutritive (ad esempio N, P) nelle deiezioni determina una riduzione delle emissioni atmosferiche. Il proponente dovrà trasmettere la formulazione dei mangimi utilizzati durante i cicli produttivi che soddisfino i fabbisogni animali, temperando alla necessità di riduzione delle emissioni di ammoniaca connesse.
22. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici, deve essere somministrata agli animali, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
23. Il Gestore dovrà dimostrare e verificare annualmente che il valore di Azoto e Fosforo escreti rientri nel range associato alle BAT definito alle tabelle 1.1 e 1.2 del documento di BAT Conclusions.

### **Rifiuti**

24. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei seguenti rifiuti indicati in tabella, derivanti dal processo di produzione e da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità annua [kg]</b>
15.01.02	Imballaggi in plastica	800
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	50
18.02.02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare	28



	infezioni	
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	5

25. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei CER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice CER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
26. Le aree di deposito devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
27. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.
28. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

### **Scarichi Idrici**

29. È autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici tramite fossa Imhoff per una capacità pari a 4 A.E..

### **Gestione delle acque**

30. Tutte le aree e i piazzali destinati a carico e scarico di transito dei mezzi devono essere impermeabilizzate e provviste di sistemi di collettamento delle acque di dilavamento e dei reflui derivanti dalle attività di pulizia; le stesse acque devono essere raccolte (eventualmente a valle di un sistema di trattamento primario) in vasche a tenuta e smaltite tramite ditte autorizzate.

### **Emissioni sonore**

31. Il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 in relazione alla classificazione del territorio comunale;





32. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'Autorità Competente per approvazione.
33. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

### **Malfunzionamenti**

34. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà adottare tutte le misure finalizzate a garantire che non si verificano rilasci di sostanze nell'ambiente. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

### **Eventi incidentali**

35. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
36. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
37. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione sulla base delle vigenti normative in materia, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

### **Sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento**

38. Il Gestore è onerato di presentare gli esiti dell'applicazione della procedura di cui all'allegato 1 del DM MATTM 15.4.2019, n. 104, in relazione alle ulteriori sostanze pericolose utilizzate oltre a quelle indicate nella Relazione di Riferimento. Il Gestore a tal fine dovrà considerare oltre alla presenza del serbatoio di gasolio, come descritto nella documentazione consegnata, se sono state intraprese o si intende intraprendere determinate iniziative in riferimento agli esiti delle misurazioni, ad esempio misure di contenimento, messa in sicurezza permanente, analisi di rischio, etc..

### **Durata e Riesame**



Assessorato Territorio e Ambiente

**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

---

39. L'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trascorsi dieci (10) anni dal suo rilascio o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
40. In virtù dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

**Piano di Monitoraggio e Controllo**

41. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lett. c.2) del D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, dovrà essere approvato da ARPA Sicilia prima del rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
42. Nell'attuazione di suddetto Piano (PMC), il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
- a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
  - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, al Libero Consorzio di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Ragusa e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
43. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore o dal referente IPPC dell'impianto.